

E  
MUS  
1

LA SOSSISTENZA  
D DEL MONISTERO  
BASILIANO


DI MEZZOJUSO IN SICILIA  
Dipendente dall'Offervanza della Vita  
Divo Monastica Orientale,

Spam Sign D. I. F. E. S. A

D  
D A E O P T O R  
M E E C H E O R A E A B E E A  
PATRIZIO SIRACUSANO

Nella Gran Corte Arcivescovile di  
Palermo.

Del Rev. Sac.  
Del Palazzo  
Del Palazzo  
Del Palazzo  
Palazzo  
Palazzo



D. Greg. Jus. Barcia  
Adriano

Palazzo  
Palazzo

3 6 8

IN PALERMO M.DCC.XXXIX.

Nella Stamperia di Angelo Licicella.

CON LICENZA DE SUPERIORI.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including names like 'D. Greg. Jus. Barcia' and 'Adriano'.

Bottom section containing various handwritten numbers, scribbles, and additional notes.

## Gesù, Maria, Giuseppe.



NON è mai più facile a farsi strepitose le Cause, che quando gagliardo, e potente sia de' Contraddittori lo 'mpegno: Viene però sempre mai in tal caso a vieppiù spiccare la fina Integrità dei Giudicanti, qualora in faccia alla eccedente Contrarietà degli Oppositori render si vede in un tratto alle Leggi, ed alla Verità il Tributo.

Degna perciò Ella è di un tanto Prelato la Causa, che propria del glorioso San Basilio, anzicchè del Padre D. Alessadro Cavadi Cliente chiamar si deve, se questi non potendo già sofferrire la totale sovversione delle più essenziali Monastiche Regole del suo Monistero Basiliano di Rito greco Orientale in Mezzojuso da alcuni anni a questa parte introdotta, conformandosi alle Canoniche Disposizioni, alle Sentenze dei Dottori, ed all'Essemplo dei Santi, à dimandato in questa G. Corte Arcivescovile lo Ricesso dalla Religione per passare a vivere da perfetto Greco nel Secolo, anzicchè da Monaco imperfetto nel Chiostro.

Tutto il fondo di sua Petizione si appoggia all'Inosservanza del Monastico Rito Greco Orientale, sotto il quale fu fondato l'Ordine Basiliano, fondato ancora il Monistero di Mezzojuso, di cui è Figlio, e sotto il quale fece Egli sua solenne Professione.

Sarebbe con tutto ciò finit'affatto la lite, essendosi il Cliente con formale Supplica dichiarato ben contento a cedervi, quante volte il Superiore, e Padri Inosservanti del Monistero pronti all'osservanza si rendessero;

Ma perchè affatto risoluti mostrati si sono anche in presenza della Corte di non volerla, non può ammeno il Cliente d'individualizzarne le parti, per poi attendere dalla zelante Giustizia di questo Tribunale del dimandato Ricesso l'accordo.

E veramente tutto suo esser deve lo 'mpegno, giacchè, se il Prelato come primo Essecutore di tutte le pie Disposizioni, curar deve l'osservanza del Rito Greco in questo Monistero, perchè espressamente sotto la rigorosa pena di Caducità dal pio Fondatore ordinata, nientemeno curar la deve come Pastore, a cui per litterale disposizione del Tridentino con troppa di premura s'ingionge di vigilare sull'osservanza di tutte le Comunità Regolari della propria Diocesi. Sess. 21. Cap. 8. *Et si in eis vigeret observantia regularis, provideant Episcopi paternis admonitionibus, ut eorum Regularium Superiores juxta eorum Regularia Instituta debitam vivendi rationem observent, et ob-*

*servari faciant, et sibi subditos in officio contineant, ac moderentur, quod si admoniti, intra sex menses eos non visitaverint, vel correxerint, tunc iidem Episcopi etiam ut Delegati Sedis Apostolicæ eos visitare possint, & corrigere, pro ut ipsi Superiores possent, juxta eorum Instituta; quibuscumque appellationibus, privilegiis, & exemptionibus penitus remotis, & non obstantibus.*

Sotto l'ombra addunque del Pastorale suo zelo l'azion del Cliente riponendo, passo ad esporre, che la rigorosissima astinenza dalla Carne, senza limitazione veruna; l'uso della Barba, e Capelli lunghi, e l'esatta Praticca delle greche Cerimonie nella sacra Uffiziatura, e suo Canto, e nello celebrarsi la santa Messa, tre parti furono molto proprie, ed essenziali alla consistenza della Monastica Vita, osservata da tutti gli antichi Padri della Grecia, e con essa dal sempre grande Basilio, da cui fu poscia con tanto rigore inculcata a' Figli tutti del suo Ordine.

E per incominciar dalla prima, Fu sentimento commune di tutti i Santi, che fuggiti dal secolo nei Deserti, la Vita Monacale intrapresero, (a relazione di S. Giovanni Climaco, che se il primo peccato entrò ad infettare il Mondo per la Gola, dovea, per isfuggire ogni peccato, esser primo lor pensiero mortificarsi la Gola: ) oltre i rigidi, e spesso digiuni, introdurre nei Monaci l'Astinenza pur della Carne: Che poi dal di loro uso, passò a fermarsi in Legge universale presso tutti i Monaci Orientali, ed Occidentali, non altrimenti che la Legge dei Digiuni, delle Quaresime, e della Recitazione del divino Uffizio nei Preti non haèque, che dall'uso continovato di tutti i Fedeli, e Chierici della Chiesa primitiva.

Il Padre S. Basilio, comechè non fu egli l'Autore, ma bensì lo Riformatore, e l'Ampliator gloriosissimo della Vita Monastica, trovò a' suoi tempi quasi innumerabili Monaci dispersi per l'Egitto, la Tebaide, e Palestina, come il P. D. Apollinare Agresta fonda nella Vita da lui scritta del Santo nella part. 5. cap. 1. che rozzaamente, ed incolti sulle Tradizioni dei Padri antichi viveano, e parimente trovoll' rigorosissimi osservatori dell'Astinenza delle Carni; come ancora che essi vestissero, falmeggiassero, orassero, digiunassero, e ritenessero altre pratiche del vivere monacale, conformandosi alle Regole circa di ciò assignate a' Monaci dai Santi Pacomio, Antonio, Ilarione, ed altri; ed in quanto al ponto dell'Astinenza non può parlarne con maggior chiarezza S. Gregorio Nazianzeno nell'Oraz. Funebre *in laudibus Basilii*, ove dice: *Cum enim animadvertisset eos (Monachos) qui in communi vita, hoc est aliis mixti agunt, etiamsi monasticam abstinentiam fervent, aliis quidem utiles esse, &c.*

Egli però il Gran Basilio comechè nuova Vita Monastica istituir non volle, ma solo migliorare l'antica, punto non li distraffe dall'osservanza così della Legge dell'Astinenza, come delle Tradizioni

mentovate dei Padri, ma pienamente in quelle confermollì; Anzi in tutto si valse del tenore di vita in chè li trovò, come di Fondamento per alzarvi il suo Edificio, e come di rozza tela a riccamarvi sua Regola.

In fatti in quella niente Egli dispone di nuovo delle sudette, e simili Pratiche, ma intieramente supponendole, colla sublimità del suo spirito all' Esercizio delle Virtudi le inalza, inculcandol' in parte, ed in parte moderandole, ò dichiarandole.

Da ciò ne seguì, ch' essendò stata la Regola del Santo Padre una pura Addizione, ma principale, alla Vita Monastica antica dagli altri Padri istituita, se l'appropriò come in sua Dote la Vita Monastica. Quindi è da notarsi, che i Monaci Greci benchè si professino coi tre Voti d'Ubbidienza, Castità, e Povertà istituiti in primo luogo dal Padre S. Basilio, pure niuna menzione fanno essi nè di S. Basilio, nè della sua Regola nel professarsi, ma unicamente promettono a Dio di vivere colle Leggi della Vita Monastica, sebbene poi in realtà la stessa cosa sia professare Monastica Vita, che la Regola del Santo Padre.

In prova di tutto ciò un degnissimo Esemplo lo stesso Santo ci somministra per la materia apponto dell' Astinenza della Carne, di cui trattiamo:

Trovò Egli, che i Monaci in conformità alle antiche Tradizioni dei Padri d'ogni cibo di Carne affatto si asteneano, e con esattezza tale, che mancando loro più volte l'Olio a condir le Minestre, di soverchio s'inquietavano a procurarsi in sua vece altri varj condimenti. Qui zelò S. Basilio, e fece quella degnissima Costituzione, vigesimaquinta di numero, volendò, che in tai casi si valessero piuttosto di qualche pezzetto di Lardo, ò Carne salata, per condir le Minestre, allegandò in ragione, che sì poca sostanza di Carne in tanta copia d'acqua, come in fumo si consumarebbe, e così averebbero il condimento senza inquietarsi a ricercarne degli altri, e senza offendere le Leggi dell' Astinenza. Eccone le parole: *Eduliorum porro varietatem nullatenus requirere Exercitator debet; & per continentie simulationem, ciborum alterationem. Hoc enim everso est communis disciplina, & scandalorum causa, & ipsius vae haeres fit is, qui in exercitatoria Congregatione tales turbarum causas ferit. Verum nisi obsonium hoc falsamentarium, quod a SS. Patribus pro alio quopiam condimento approbatum est, vel minimum edulis injici, reliquo cibo aquae, aut olerum inmixtum contingat, ne praetextu vana vide licet, & voluntariae pietatis, velut qui carnes recuset, edulia preciosiora, ac meliora requirat, sed iusculeo minimi frusti falsamenti, panis frustum citra animadversionem madefaciens cum omni gratiarum*

*abitione assumat. Nam minimum illud frustum in tantam aqua multitudinem, aut oleracci, si ita contingat, edulii copiam injectum, non predicat delicias, sed exactissima est revera misera Exercitatorum continentia. Oportet itaque talia non vitare sanctitatis Exercitatorum; non enim à talibus abstinemus judaizantes, sed deliciarum satietatem fugientes.*

Dal che si conferma Primo, quanto di sopra si è detto, d'aver S. Basilio trovati i Monaci, che sulle Tradizioni, e Regole dei Padri antichi viveano; Secondo, che tali Regole da lui riprovate non furono, ma supposte alla sua, che fu di quelle come un supplemento; Terzo, che la Legge dell'Astinenza fu nei Santi Monaci antichissima, e che da essi fu sempre con sommo rigore osservata; Quarto, che il Santo Padre in questa Costituzione tal Legge non riprova, nè divertire intende i Monaci dalla di lei osservanza; anzi in essa li conferma, e solo dichiara esser loro lecito un tal Condimento, e non da se, ma insegna le Tradizioni medesime dei Padri, e non sempre, ma nella necessità di non averse ne altro. Quindi non è soffribile lo abbaglio di coloro, che pretendono d'aver il Santo in questa Costituzione permesso a' Monaci l'uso libero della Carne, che sarebbe quanto pretendere, che la Santa Madre Teresa ancora libero l'uso della Carne a' suoi Religiosi permettesse, perchè in viaggio accorda loro di mangiarsi le Minestre cotte nel brodo di carne, e che i Siciliani mangiar potessero carne nei giorni di Digiuno, in quanto che per antica consuetudine è loro lecito in quei giorni l'uso del sale, che è quanto permette, o per meglio dire, dichiara il P. S. Basilio, esser stato dai Padri a' Monaci concesso per condire le Minestre in mancanza di altro più proprio condimento, in quelle parole: *Verum et se obsonium hoc salsamentarium, quod à SS. Patribus pro alio quoque condimento approbatum est:* quando tutto il contrario dalla medesima Costituzione risulta, per quel principio, che quest'istessa Eccezione faccia Regola nei casi in essa non compresi.

E come non se nell'approvarlo per ragione motiva adduce la di lui dissipazione nella molta quantità d'acqua? E nel proibire la varietà dei Condimenti rapporta pur per ragione il non dover coloro, che ricusano la Carne, aspirare a cibi più deliziosi: *Velut qui carnes recusat, alia preciosa, & meliora requirat.* E nel fine conchiude: *Non enim à talibus abstinemus judaizantes, sed deliciarum satietatem fugientes.*

Il P. S. Benedetto, comechè (al contrario del P. S. Basilio) non trovò introdotta che in pochi la Vita Monastica nell'Occidente, nello istituirla, ed ampliarla, Egli il primo fu obbligato a scrivere per sua Regola,

gola, quella appunto, che non ebbe necessità di scrivere S. Basilio, cavata da quanto i Monaci d'Oriente sulle Tradizioni dei Padri antichi praticavano, con rimettere i suoi Monaci in quanto a' Dogmi, e Massime di Spirito, a quella scritta dal P. S. Basilio; che però la chiama pur egli sua Regola: *Quid sunt Regula nostra, nisi Dogmata Magni Sancti Patris nostri Basilii?*

Ed in questa sua Regola anch'egli soggetta i suoi all'Astinenza delle Carni, benchè con somma benignità in mani dell'Abbate la di lei osservanza rimette; d'onde n'è seguito, che in molti Monisterj Benedittini non è puntualmente osservata. Nondimeno in più Congregazioni è stata ella per proprie Costituzione rimessa in gran rigore; senza poterla nemmeno dispensare gli Abbati. *PP. Benedicti. Congreg. S. Blasii in Silva nigra in Vet. Discipl. Monast. in Praefat. n. 31.*

Al contrario però, zelantissimi i Greci dei Riti antichi, non ebbero mai a rilassare l'Astinenza da quel primo rigore, in cui ella fu istituita; ed usata da' Padri; anzi per non potersene mai introdurre alcun'abuso, i Monaci posteriori costituirono di scriverla con distinzione; e notare minutamente ciocchè in ogni giorno dell'anno va permesso di mangiare al Monaco.

Tanto leggiamo nel Tipico, che è quel Libro Ecclesiastico, presso dei Greci, che all'Ordinario dei Latini equivale, ed in esso si prescrive come debbasi recitare l'Uffizio divino d'ogni giorno, e di tutte le Feste Mobili, ed Immobili dell'anno, e quando principino, e come far si debbano le Quaresime, e che cosa mangiar debbano nei giorni dell'anno così li Secolari, come li Monaci.

Fu egli in origine il Libro Tipico, opera di S. Saba, onde vien chiamato Tipico di S. Saba. Fu poi accresciuto da un certo Marco Jeromonaco, e per ultimo aggiunti li furono varj Decreti Canonici, e Risposte di Santi Padri, Monaci dotti, e di Patriarchi: *Leo All. de lib. Eccl. Graec. Et de utriusq. Eccl. consens. lib. 3. cap. 13. n. 16.*

Si pretende, che taluno di questi Autori stato sia Scismatico, e che tai Libri siano varj, siccome, che non tutte le Chiese Greche egualmente così nell'Uffizio, come nelle Quaresime si regolino.

Non trattandosi però di Dogmi, ma di puri Riti Ecclesiastici, punto non iscema del libro l'autorità, l'essere stato forse taluno de' suoi Autori Scismatico, poco importando tal qualità al credito, che dar si deve ad una specie di Storia, com'è questa, nè potendo noi giudicare quale sia il migliore; ed il più esatto fra tutti, bastar ci deve all'intento, che le Chiese Greche di Sicilia servite così da' Preti Secolari, come da' Monaci, valute sempre si siano di

quello impresso in Venezia, che communemente in tutto il Levante si tramanda, ed è anche dal Collegio Greco di Roma abbracciato, niente importando, che vada pieno di errori nell'Ortografia, perchè facilmente dai Letterati si emendano.

L'essere poi stato egli per sì lungo tempo l'unico Direttorio dei Riti Greci in Sicilia, sta come in possesso di doverli sempre attendere in tutte le Dubbietà emergenti di Rito; che se in qualche parte traviar si volesse dalla sua Regola, maggior ragione non vi sarebbe, per cui traviar non si potesse in tutte l'altre, e perderebbon così, come la carta di navigare, le Chiese Greche, et tutti i Riti in confusione si metterebbono.

Essendo dunque egli stato da tutta la Chiesa Greca accettato, e proposto a suoi Fedeli per Tipo, e Regola di come governarsi nei Digijuni, nelle Feste, e nei Riti del divino Uffizio; non v'ha dubbio, che fondi Legge Ecclesiastica obbligante in coscienza, nientemenò dei Libri Decretali pressio i Latini, e per tale è stato sempre dalla Chiesa Greca giudicato; riputandosi a gran peccato ogni qualunque menoma sua Inosservanza.

Chè se vogliasi rivocare in dubbio questo punto caderà affatto l'Osservanza di tutti i Riti Greci circa le Quaresime, Uffiziatura, ed altre sante, lodevoli costumanze, e ciò stesso non potrà non offendere l'autorità medesima della Santa Romana Chiesa, la quale comandando ai Greci l'Osservanza dei loro Riti, sentir per necessario antecedente si deve ancor il Tipo, seu Regola dei medesimi autorizzata.

Egli dunque il Tipo in tutti i giorni, e feste dell'anno, anche delle più solenni, come di Pasqua, Natale, &c. nelle quali vien sempre in qualunque giorno, che arrivino, concessa a Laici la Carne; non la permette mai a' Monaci, a' quali unicamente concede ora il solo vino, ora vino, ed olio; ed ora anche pesce, ed al di più ovi, e caseio. E quantunque nel Natale del Signore, nella Pasqua, e simili Feste loro conceda tutto, non può mai in quel tutto venir compresa la Carne, ma tutto ciò, che ha medesimi di concedersi è solito; come in fatti si vede, che nella Trasfigurazione del Signore li 6. di Agosto concede loro anche tutto, e non può sentirsi la Carne, perchè in quei giorni della quindicina di Agosto come la picciola Quaresima dell'Assunzione della Signora, che è Monaci, e Secolari osservar devono di precetto senz'alcun cibo di carne. E da qui è proceduto, che ancor nel Calendario dei Santi per tutto l'anno, che correr suole stampato sul sire degli Orologj, seu Diurni del divino Uffizio, in tutti i giorni festivi si nota, che si permette di mangiare a' Monaci o vino, o olio, o pesce, o caseio, ed ovi, e non si nota mai per loro giorno di Carne.

Più chiaramente ciò si mostra in un quesito fatto a S. Nilo, che va col-  
ligato nel Tipico, di come debba mangiarsi quando l'Epifania del  
Signore fortisse in giorno di Mercoledì, o Venerdì, che per i Gre-  
ci sono giorni di Digiuno. El Santo risponde colla distinzione, che  
siegue: *In quacumque die occurrerit Vigilia Epiphania non mandu-  
camus nisi oleum, & bibimus vinum, Monachi, & Laici similiter.  
In crastinum verò quacumque dies occurrerit Laicos Carnes, nos ve-  
rò caseum, & pisces manducare permissum est.*

Qual distinzione portano pure nel medesimo Tipico i Canoni Si-  
nodici: *Si liceat manducare Laicos quidem Carnes, Monachos verò  
caseum, si incidit Epiphania Festum fieri feria quarta, & Pa-  
rasceve.*

Vi è di più nello stesso Tipico un altro luogo di Niccolò Patriarca di  
Costantinopoli, che compilando in verso Esametro tutto lo Rito  
Greco ad Anastasio Preposto del Monte Sinai, dice, che nella set-  
timana prima del Carnovale in tutti i giorni si mangia Carne da i  
Laici, e da i Monaci Latticinj: *Plurimi morem amplexi sunt licitè  
solvere feriam quartam, & Parasceven, Laici carnem, sicut & Mo-  
nachi caseum manducantes.*

Onde chiaramente si vede, che in nessun giorno dell'anno si per-  
mette a' Monaci la Carne, ed in quei giorni, che si permette a'  
secolari, non possono Essi mangiare, che Latticinj; e se ciò viene  
prescritto anche nelle maggiori Solennità, e tempi della maggior  
ricreazione, come quello del Carnovale, nei quali si dispensa al  
digiuno co i Laici, molto più s'intende, che resta proibita la Carne  
a' Monaci in tutti gli altri giorni dell'anno.

Costa intanto, che l'astinenza delle Carni non solo sia stata Legge del-  
la vita Monastica antica, accettata, e confermata dal Padre S. Basi-  
lio, ma pure firmata da tutto l'Ordine Monastico colle Costituzioni  
accennate dal Tipico, e confermata, e promulgata da tutta la San-  
ta Chiesa Orientale coll'altre sue Leggi, che à volute proposte a tut-  
ti i Fedeli nello stesso Tipico circa l'Uffiziatura, li Digiuni, e le  
Quaresime, e passa or Ella non solo per Legge Monastica, ma di più  
per Legge Ecclesiastica. Perciò non v'ha dubbio, che obblighi i Mo-  
naci di precetto, e non per solo consiglio, come vengono obbligati  
i Fedeli tutti dalle altre Ordinazioni del Tipico toccanti l'Uffiziatu-  
ra, e le Quaresime.

Nè in vero se fosse tale Astinenza di puro consiglio, era necessario nota-  
re con tanta delicatezza, e distinzione, che non sia lecito a' Monaci  
l'uso della Carne anche in quei giorni, che a' Laici per la grande So-  
lennità si dispensa al digiuno. E mentre non si dispensa con essi loro  
nemmeno in tai giorni quando si dispensa coi Laici, è segno evi-



dente, che non mai si possa dispensare dal Superiore fra' Monaci alla Legge dell'Astinenza.

Si adduce per contro un luogo del Tipico, a cui si fa dire in latino, che lascia in libertà a' Monaci di mangiar ciocchè vogliono. Il Testo però parla solamente de' cibi permessi a' Monaci nelle due Quaresime del Santo Natale, e degli Apostoli; e perchè si dubbitava se in alcuni giorni di queste Quaresime si potessero mangiare pesci dai Monaci, dà il suo parere l'Autore; ma poi riflettendo, che su di ciò variamente dispongono i varj Tipici, rimette a' Monaci di valerli di qual Tipico più gli aggrada; Ecco le sue parole: *Præscribunt autem Typica in jejuniis Sanctorum Apostolorum, & Nativitatis Christi fieri solutionem vini, & olei tertia, & quinta feria, ut modo diximus, non verò, & piscium, nisi acciderit in hisce duobus diebus memoria Sanctorum celebrium, & magnæ Festivitatibus. Oportet ergo, & hoc in communi viventibus fieri. In his verò, qui separatim degunt non conceditur iis oleum, & vinum, nisi forte acciderit in his diebus memoria Sancti magnæ celebritatis, vel exigat infirmitas corporis, senectus, & in valetudo. Hac omnia Patres, & Fratres non simpliciter, & temerè proposita sunt à nobis, quemadmodum quis judicare posset. Verùm plura percurrentes Typica feci vobis hunc sermonem per obedientiam, sed ut vultis agite Fratres, tantùm orate pro vobis indefinenter.*

E qui giova riflettere primo, in quant' autorità sia stato sempre il Tipico, che in tutte le dubbietà di Riti si ha cercato sempre da' Greci di conformarsi alle sue disposizioni, e la varietà, che si nota dei varj Tipici, non si riduce, che in cose di poco rilievo. Secondo, che tra i Monaci Greci vi è stata qualche controversia se possano, o no mangiarsi pesci in alcuni giorni dell'anno, come mostra il luogo citato, ma non mai si legge, che sia insorto un simile dubbio circa il mangiar della carne. E questa è in vero un grande argomento, che la Legge dell'Astinenza della Carne non è stata mai controversa, ma sempre puramente fra d'essitori osservata.

Questo istesso ce lo rende molto indubitabile l'invecchiata Consuetudine praticata da tutti i Monaci Greci in ogni tempo, di non mangiar mai carne, e neppure lardo, o grasso di porco, e con tal rigore, quanto l'anno stimato con somma superstizione, peccato simile a quello della fornicazione. Su di che, per tralasciare tanti monumenti, che somministrar ci potrebbe l'antichità, come l'esempio di quei Monaci Greci, che portatifi dallo Levante a visitare il Padre S. Benedetto, non ci volle meno d'un miracolo di richiamare i Monaci morti à vita, per indurli a mangiar carne, che ben loro competitiva per la somma languidezza, e stracchezza dopo un sì lungo viag-

viaggio, e molti altri, de' quali van piene le Storie, bastano a convincere tal verità le ultime querele di Michele Cerulario Patriarca di Costantinopòli, Innovatore dello Scisma di Fozio, fatte contro della Chiesa Latina, e dipoi replicate altra volta da' suoi seguaci sotto Innocenzo Terzo nel Concilio Lateranense, fralle quali una è quella, perchè li Monaci Latini *Carnibus vescuntur, nidore videlicet suis, & Lardo omni quod usque ad carnem pertinet*: Così Cerulario presso il Baronio ann. 1054. n. 33.

E li Greci seguenti nel Concilio Lateranense si querelano de i Latini *in actis Concil. Lateran.* perchè, *Ipsorum Monachi carne vescuntur*.

Dal che si deduce, che dunque i Monaci Greci si astenevano dappertutto e di lardo, e di carne, altrimenti non avrebbero potuto querelarsi de i Latini. E Umberto Cardinale *in Disp. de Azim. & Ferment. ad calsam Tom. XI. Card. Baronii*, ed altri Autori Latini, rispondendo alle sudette querele, non riconvennero mai i Greci, che forse anche da i loro Monaci si mangiasse carne, o lardo, il che avrebbero avuto tutto l'obbligo di fare, se tal cosa saputo avessero, che ben avrebbero potuto, e dovuto sapere per tanti Latini, che coi Greci nello Levante soggiornavano.

E dura anch'essa fin'oggi inviolata tal consuetudine in tutti i Monaci Greci, come lo attestano più Autori Latini, che anno osservate le loro costumanze. Anzi dura accoppiata all'istesso errore dei Scismatici Antecessori, che il mangiarne, farebbe un peccato non differente a quello della fornicazione. Sicchè resta nel suo primitivo vigore la Legge dell'Astinenza della Carne presso de i Monaci Greci. Nè v'ha dubbio, che il mangiarne sia gravissimo peccato presso di loro, e non ammetta cotal Legge dispensa alcuna.

Resta or qui di rispondere ad una difficoltà, che con grande strepito oggetta la parte contro l'astinenza della carne, con cui vuol fondare, che il Padre S. Basilio non l'abbj mai comandata nella sua Regola. A qual fine.

Adduce in primo luogo la traduzione fatta in Italiano dal Cardinal Bessarione della sudetta sua 25. Costituzione da noi apportata di sopra in latino; ed in essa pigliandosi principalmente di mira quelle parole: *Non doverà però alcuno sotto colore di una vana, e volontaria osservanza (come sarebbe il recusare l'uso delle carni) cercare altre vivande di più prezzo; e meglio condite*; inferisce, che anche per sentenza di Bessarione, il Santo Padre dichiara come vana, e volontaria l'astinenza della carne; e se vana, Ella è da saggirsi; e se Volontaria, d'alcuna Legge non dipende.

Ben si vede però, che nè S. Basilio, nè Bessarione possono nel passo alligato parlare in senso assoluto, che altrimenti farebbe molto temera-

ria, ed erronea la proposizione, e darebbe grand'ansa agli Eretici Protestanti di ridarguire i Digiuni, e le Quaresime dalla Santa Cattolica Chiesa instituite, e praticate: ma parlano solo di quel caso, in cui i Monaci per osservare diligentissimamente l'astinenza della Carne, sino a farsi a grave scrupolo; il condirsi le minestre con quel pezzetto di carne salata, che S. Basilio dice permessa dai Padri antichi, s'inquietavano di soverchio; e vanamente a ricercarne de' migliori, e peregrini; e questa loro scrupolosità in non voler usare il pezzetto di carne salata; chiamano il S. Padre, e Bessarione vana; e volontaria osservanza: Vana, perchè, come dice appresso l'istesso Santo, l'uso di tal pezzetto di carne non reca delizia al Monaco, ma accresce piuttosto di sua condizion la inferia; onde vana è la sua astinenza: Volontaria, perchè dai Padri antichi non fu mai proibito, ma permesso un tal condimento: Sicchè il testo del S. Padre corre nella sua prima intelligenza, come l'abbiamo esposto di sopra, cioè, che riprovando nei Monaci questa sola scrupolosità d'astinenza, nello stesso nell'osservanza delle tradizioni dei Padri antichi li lascia; anzi con quest'eccezione fonda Regola come si è detto, nei casi contrari; nè era necessario, che il Santo Patriarca si fosse tanto ingegnato a levare dai suoi questo scrupolo, quando avesse riprovato in loro assolutamente l'astinenza della carne, ma poteva; e doveva dir loro, che mangiassero liberamente di carne, come volevano.

Adduce in secondo luogo la X. delle Costituzioni della Congregazione d'Italia dell'Ordine di S. Basilio, approvate da varj Sommi Pontefici, in cui si dice: *Esam carnum non omnino prohibemus, quemadmodum nec Sanctus Basilius expresse prohibet &c.*

Non può parlare in vero con maggiore proprietà l'opposta Costituzione, perchè veramente il S. Padre non fece Legge propria proibitiva delle carni, ma si uniformò solamente alla Legge universale dell'astinenza, che trovata avea in tutti i Monaci, come sopra si disse, introdotta dai Padri antichi. E che avesse trovata in uso tal Legge, e l'avesse approvata, ben lo convince la sua stessa Costituzione da noi largamente più volte ponderata. Nè farebbe, per verità, da crederli che il Santo, e saggio Legislatore avesse voluto lasciare i suoi Monaci, che vivessero senza Legge alcuna d'astinenza, quando sapeva, che dai Padri antichi tutti i Monaci erano stati ad una tal Legge sottoposti; ed essa fu stimata sempre sì propria, e conveniente allo stato Monastico, quanto anche, dopo il P. S. Basilio, stimò poi il Padre S. Benedetto di abbracciarla, e di espressamente ordinarla anche a' suoi Monaci nell'Occidente, e così molti altri Santi Institutori di sagri Ordini, che d'indi in poi hanno seguito nella Santa

Cattolica Chiesa. Ed il P. S. Benedetto non l'avrebbe forse anch'egli ordinata ai suoi, se saputo avesse, che il Padre S. Basilio avesse voluto, che i suoi Monaci vivessero sciolti da ogni Legge d'astinenza, non ostante che trovati li avesse a quella sottomesi dai Padri antichi. Dunque bisogna il Santo Legislatore instituire anch'egli tal Legge pei Monaci del suo Ordine. Che se nol fece con Legge sua propria proibitiva delle carni, fu perchè tal Legge trovò fatta dai Padri antichi, e da essi con somma esattezza praticata; onde bastò solo, che il Santo Padre non li rimovesse dalla di lei osservanza; (a somiglianza di come fece pure circa molte altre pratiche del vivere Monastico, giacchè egli non fu il primo Institutore della Vita Monastica, secondo da noi si notò dapprincipio;) in fatti non solo da quella non li rimosse, ma anzi li confermò nella medesima, ove solo permise loro l'uso del pezzetto di carne salata, per condire le minestre: con qual conferma venne anche ad appropriarsi una tal Legge obbligatoria i suoi in coscienza al pari delle altre sue Regole; oppure, se tanto egli far non intese, peccò di molto il Santo Legislatore in non dichiarare apertamente sua intenzione in contrario, giacchè n'ebbe opportuna l'occasione nell'accennata sua Costituzione, in cui tanto allora esigeva il bisogno. E di ciò ben se ne mostra intesa la Congregazione d'Italia, mentre non dice che il S. Padre assolutamente non proibisce la carne, ma solo *expresse non prohibet*. Che se poi Ella non ha voluto far conto della proibizion della carne fatta dal Santo Padre con approvare la Legge su di ciò instituita dai Padri antichi; e da lui trovata nei suoi Monaci in vivo rigore, al contrario tutta la Religione Basiliana difesa in sì gran numero nell'Oriente ne ha fatto sempre tutto il conto, e l'ha sempre riconosciuta come propria Regola del Santo Padre, e s'è fatto sempre a grave scrupolo di peccato il controvenirla. Chi può dunque ora esentare i Monaci Greci dalla di lei piena, e pura osservanza, e molto più i Monaci di Mezzogiorno astretti a vivere alla Greca, come sono vissuti, per titolo ancor di giustizia dal Fondatore del Monistero?

Adduce in terzo luogo l'autorità di Pietro Patriarca di Antiochia; quale in una sua lettera fatta a Michele Cerulario, apertamente dichiara, che il Padre S. Basilio non abbi proibito l'uso della carne nella sua Regola. La lettera di questo Autore si riporta da Lione Allazio nel libro *de utriusque Ecclesie perp. Consens. lib. 3. cap. 12. n. 4. f. 1113.* con una traduzione molto diffusa, e con una più ristretta dal Baronio an. 1054. n. 38. di cui ci valeremo più tosto per amor della brevità. Dic'egli dunque così: *In leguminibus verò, & steribus nidorem suillum immiscere, hoc etiam à SS. Patribus permissum est, prae-*  
*ser-*

*sertim illis, apud quos bonum oleum non reperitur. Inquit prætere à in sua Regula B. Basilius, quod ciborum differentia nihil prodest. Socii prætereà S. Pacomii sues alebant.*

Quanto perverta questo Autore il genuino senso dell' allegata Costituzione del Santo Padre, resta ben manifesto dalle nostre ponderazioni sin' ora fatte; ed in vero gli fa dire tutto il contrario di quel che scrisse; quando egli appunto s' introduce in essa, con direi *Eduiorum porrò varietatem nullatenus requirere exercitator debet;* che è tutto opposto a quell' *inquit prætereà B. Basilius, quod ciborum differentia nihil prodest;* Lo che è molto pregiudiziale alla Santità del gran Basilio, e parimenti a quella dei Digiuni da Santa Chiesa instituiti.

Giova nondimeno sapere per qual fine Pietro Antiocheno avesse tanto malamente pervertita la vera intelligenza della suddetta Costituzione; e fu, perchè avendo cercato con sue lettere il Cerulario di tirarselo al suo partito contro i Latini, e perciò avendo gli participati i capi tutti di sue querele, fra le quali una era, perchè i Monaci Latini mangiassero carne, e lardo; egli mal guidato stimò in quanto ai Dogmi di Fede, aderire al Cerulario, e sopra i punti di Disciplina, difendere i Latini; e così nella prima parte, come nella seconda si portò da Infedele, e nel credere, e nello riferire.

Sebbene è compatibile in questo trascorso il citato Autore, che al dir del Baronio si mostra doppio, e bilingue, perchè, come egli stesso accenna, non parla per insegnare, ma per iscusare i Latini, fraposto tra d'essi, ed il Cerulario come un' amichevole Compositore, che deve celare il fondo della verità, e solo superficialmente trattarla, per tirare ambe le parti all' accommodo. Ecco, come spiega nella medesima lettera, i suoi sensi, presso il Baronio loc. cit. num. 42. *Bonum est enim ad bonum respicere, præsertim cum neque Deus, neque Fides aliquod patitur detrimentum ad pacem semper inclinare, & Fratrum dilectionem. Fratres enim nostri sunt &c.*

Inoltre non nega Egli, che grave errore, e peccato sia anchè pei Monaci Latini il mangiar Carne; ma li scusa, perchè, come di gente barbara, ed ignorante, non devefi tanto curare. Sentasi quanto di onore fa a' Latini questo Scismatico *ibid. Nec oportet nos aded exam etiam rerum diligentiam querere inter barbaras gentes, quam nos querimus, qui circa litteras versamur. Magnum enim erit, si apud illos absque aliquo errore Sanctissima Trinitas, vitæ origo, & causa prædicetur; & si Incarnationis etiam Mysterium juxta nostram sententiam illi confiteantur.* Dunque non si controverte, che senta Egli pei Monaci greci, Nazione più colta, essere gran peccato l'usar della Carne.

Del resto quando anche il Padre S. Basilio con tanta premura inculcata non avesse ( come inculcò ) a' Monaci la Legge dell'Astinenza, non per questo possono esimersi, senza peccato, i Monaci Greci dalla di lei osservanza, giacchè sappiamo, che dessa è stata Legge universale indotta nella Vita Monastica da' Padri più antichi di S. Basilio, ed ò sia stata accettata, e confermata dal Santo Padre, ò no, pure è stata professata, ed accettata con speciali Costituzione da tutto l'Ordine Monastico dopo di lui, e promulgata come Legge Ecclesiastica obbligante in coscienza nel Tipico, e confermata dalla invecchiata consuetudine di tanti secoli bastante a firmarla in altra Legge di valore non disuguale alla prima. Onde siccome sono obbligati in coscienza i Monaci Greci a vestire l'Abito Monastico, e recitare l'Uffizio divino, sol perchè v'è disposto dal Tipico, tuttocchè il medesimo Santo Padre non abbia prescritto nella sua Regola nè l'Abito Monastico, nè l'ordine dell'Uffiziatura, che trovollì in parte istituiti da' Padri antichi, ed in parte furono accresciuti poi da' Monaci posteriori, ( ciocchè può dirsi ancor delle Quaresime ) così non possono esimersi senza scrupolo di grave peccato dall'astinenza delle Carni, tuttocchè la di lei Legge stata non fosse, nè accettata, nè confermata, anzi dal medesimo Santo Padre contraddetta,

Sepperò Pietro Antiòcheno non ci nuoce in quel che dice, non poco ci giova in quel che tace. Impegnato Egli a favor dei Latini siccome esagera più del vero il sentimento di S. Basilio, così molto più avrebbe detto ( se ciò vero fosse stato ) che neppure i Monaci Greci venissero obbligati ad astenersi della Carne, e che anch'essi ne mangiassero alla giornata, ò almeno, che non sarebbe stato peccato grave il mangiarne, oppure che facilmente si potrebbe dispensar dall'Abbate tal Legge col suoi Monaci Greci a simiglianza dei Latini. Che se ciò lo tace, evidentissimo è l'argomento, che non ostante il P. S. Basilio negate non avesse le Carni nella sua Regola, pure dovevano i Monaci Greci per altre Leggi astenersene, e che appunto non si mangiava Carne da loro, nè vi fosse stata in vigore facoltà nell'Abbate di dispensarla, e gravemente si peccasse col mangiarne; Che serva di siggillo alla certezza di questo Articolo.

E solo si aggiunga, che l'astinenza è promessa a Dio dai Monaci Greci nella Professione, ove giurano di sostenere sino all'ultimo spirito tutta della Vita Monacale l'Afflizione, e per questo forse il romperla si guarda come un peccato simile alla fornicazione, in quanto si pecca contro il voto tanto coll'uno, quanto coll'altro peccato.

Seppoi della incorrotta osservanza di questa Legge se ne brama il testimonio di Autori Latini del nostro secolo, ecco il Bonanni nel suo Catalogo degli Ordini Religiosi della Chiesa Militante dato alla luce nel 1724. che al foglio 93. della Parte Prima, dando relazione dei Monaci Basiliani, verso la fine dice: *Tutti salmeggiano, fanno voti, e si astengono dalla Carne.*

Così pure l'Abbate Generale dei Basiliani D. Apollinare Agresta nella Vita dell'istesso Santo Patriarca al Capit. IV. della Parte V. foglio 328. dopo la relazione, che dà dei Monisterj Basiliani in tutte le parti del Mondo, dice: *I Monaci delli luoghi prenarrati sono osservantissimi della Regola del Santo Patriarca. Fanno gran penitenze, ed orazioni, non mangiano Carne, ma alle volte Latticinj, ed alle volte Pesci. Fanno quattro Quadragesime l'anno, cioè la Quaresima grande, nella quale non mangiano Pesce, che abbia sangue, nè gustano Olio, fuorchè nel Sabato, e nella Domenica: la seconda è quella dei Santi Apostoli Pietro, e Paolo, che comincia nella feria seconda dopo l'ottava della Pentecoste: la terza è quella dell'Assunta, che comincia dal primo di Agosto: la quarta è quella dell'Avvento, che per loro comincia dalli 15. Novembre. Nelli giorni di Lunedì, Mercoledì, e Venerdì non gustano nemmeno Pesce per tutto l'anno.*

E nel foglio 388. proseguendo a trattare dei Monisterj Basiliani di Sicilia, arrivando al Nostro di Mezzojuso testimonia in esso l'osservanza del Rito greco Orientale in queste parole: *Nella Terra dei Greci appellata di Mezzojuso ventiquattro miglia distante da Palermo, nel Monistero di Santa Maria delle Grazie fondato, e dotato da un divoto chiamato Andrea Reres, nel quale vivono Religiosi Basiliani secondo il Rito greco di Levante sotto l'obbedienza dell'Abbate Generale della Religione di S. Basilio, dal quale sono visitati, e corretti in conformità dell'altri Abbati, e Monaci dell'altri Monisterj, che vivono sotto l'obbedienza del Pontefice Romano, come appare chiaramente dalla Bolla dell'erezione di detto Monistero fatta da Papa Paolo V. sotto li 28. Marzo 1617.*

Che seppoi i Padri Contradittori dell'osservanza maggior conferma di questa verità desiderassero, trovarla potranno in tutti i libri dell'Espensione giornale dell'accennato Monistero sino agli ultimi di, pochi anni addietro, dacchè cominciò a violarsi l'osservanza.

Gran che in vero! Fatto diligente esame dalla Parte contraria in detti libri, non ha trovata notata altra spesa di carne da quando fu fondato il Monistero, che quella di un porco di rotola 60. nel 1726. che ben si potè comprare per rigalarsi ai Ministri Protettori del Monistero, o per farne saime, e salare lo resto; sebbene si pretendeva vanamente

mente dalla medesima, che tuttravia di nascosto, e fuori Refettorio mangiata s'abbia dai Monaci talvolta di raro la carne; pure di questa spesa, mentre niente si nota nei libri, (anche se sia stata vera) la stessa tanta sua secretezza l'accusa di una pura violazion della Legge dell' Astinenza, e convince, che D'essa stata sempre sia in vigore nel Monistero.

Similmente il P. Abbate presente per riparare in parte lo disordine dell' Anticessore, che dava la carne ai Monaci ogni giorno della settimana, in cui ne mangiano i Secolari, in un Refettorio nuovo da lui eretto a tal fine, non dà la carne, che in tre giorni della settimana, e nei medesimi giorni pratica, che un Monaco, a turno, mangi di magro nel Refettorio antico dell'osservanza. Che miglior Testimonio di questo in pruova dell'astinenza delle carni, che sempre siasi nel Monistero osservata?

La gran meraviglia si è, che parimente in detti libri neppure si nota alcuna spesa di pesci nei giorni proibiti, come appunto in tai di non se ne mangiava. Ora se ne mangia ad ogni tempo, e dicono di mangiarne per Dispensa ottenuta dal Papa. Dunque dai Monaci di Mezzosufo per Dispensa si mangiano pesci, che il Padre S. Basilio nè li nomina, nè li divieta nella sua Regola, ma soltanto perchè sono dal Tipo proibiti; e poi si vuol mangiar carne francamente senza alcuna Dispensa, non ostante che il S. Padre oscuramente almeno, ed espressamente il Tipo, la proibiscono: Come può mai colorirsi una sì strana condotta?

**F**In qui dell'Astinenza della Carne. Restano da riprovarsi la Rasatura della Barba, e Tonsura dei Capelli, siccome le Novità Latine introdotte nel celebrarsi la santa Messa, e nella sacra Uffiziatura nel Monistero di Mezzosufo contro le antiche Usanze, e la Purità dei sacri Riti disposti dai Rituali.

Non v'ha chi non sappia, anche fra noi Latini, l'antichissimo, ed universal costume di tutti gli Orientali di non radersi mai barba; ma lasciarla crescere, come vien prodotta dalla natura. Di qual costume diligentissimi osservatori stati sempre ne sono i Monaci Greci, e li stessi Preti Greci Secolari anche per motivo più alto, cioè, per sfuggire la pulitezza, e delicatezza del viso, studiando piuttosto la sua ruvidezza.

Per qual motivo soliti sempre sono stati ancora dopo la prima Tonsione fatta loro o nella Chiericale Tonsura, o nell'Ingresso alla Vita Monastica, non più tondersi i Capelli, contenti solo della grande Corona, che usano nella sommità della testa, e tutto ciò per non parere, che cercassero, come diceva S. Ilarione, *Munditiam in vilicio*. Sentasi ciocchè dice su questo ponto Lione Allazio de



*utriusque Eccl. perpet. Conf. lib. 2. cap. 8. n. 12. fol. 1037. Monachi capitis cultus est corona amplior, ad eutem novacula detonsa; eam ambianz capilli, compti, & per humeros demissi, &c.*

All'opposto però i Monaci Latini in Occidente, ancorchè in tutto il Monastico Istituto; e fino negli abiti, stati fossero sempre uniformi coi Greci, anno non pertanto sempre usato di radersi la Barba, e Capelli. Così l'Abbate del Giudice *nelle sue Note alla Chiesa di Montale*. Onde questa è stata sempre la nota di distinzione fra di essi loro, cioè l'uso della Barba, e Capelli nelli Orientali, la Rasura dell'una, e degli altri nelli Occidentali; ed è stata ancora una delle querele dei Greci contro dei Latini, come si legge nella citata lettera di Michele Cerulario a Pietro Antiocheno; perchè essi *barbam radunt*, al contrario de' Greci.

Quindi negli abiti Ecclesiastici non anno usato mai i Greci l'amitto, che usano i Preti Latini nel vestirsi a Messa, perchè adoprando questo, per coprire il collare del Sacerdote celebrante, non ne anno mai avuto bisogno i Monaci, e Preti Greci ricoperti abbastanza in tutto il circuito del collo dai capelli, e barba, al contrario dei Latini.

E per la medesima ragione i Basiliani d'Italia, che nello latinizzarsi uniformati si sono nell'abito coi Monaci Latini, an ritenuto l'uso almeno di picciola Barba, e di non radersi, ma tosarsi solo di capelli, per distinguerli con tal segno dai Benedittini.

E l'istesso Bonanni al citato foglio 93. bastantemente lo fonda coll'immagine quivi impressa del Monaco, e con quanto all'istesso luogo rapporta, ove dice: *Che in capo portano sempre un berrettino, da cui sono coperte le orecchie, ed uggionono un cappuccio ampio, al quale sono attaccati due pendoni larghi circa quattro dita, che cadono sopra le braccia, e da essi dicono significarsi la Croce, e lasciano crescere i capelli, e la barba.*

Essendo dunque così manifestosi si rende quanto opposta sia al Greco Rito la Rasura della Barba, e Tonsura dei Capelli nei Monaci Basiliani di Mezz'uso, che lo Rito Monastico d'Oriente professano. E ben può crederci, che ciò far non possano senza peccato, appartenendo la Barba, e Capelli all'intera Costituzione dell'abito Monastico Orientale, come parte le più speziali, firmate per Divisa, e Nota di distinzione fra i Monaci Orientali, ed Occidentali, insegnando comunemente i Dottori con Donato Lainese, tom. 1. tr. 6. q. 15. n. 3. che una tal parte d'abito *Ex quo est signum protestationis propria Religionis, astringuntur. Professi illum semper, & omni occasione portare. Ex Trident. Sess. 14. Can. 6.*

Nè è, che pura inezzia il dire, esser stata proibita la Barba da varj

Pontefici Romani , e Confegli , non avendo potuto mai arrivare tal proibizione a toccare i Greci , siccome nemmeno è arrivata fino a giorni nostri a ferire i Latini , fralli quali mancato non anno nei passati tempi , nè al presente mancano molti Preti , e varj Ordini di Regolari , che l'abbjno in uso .

Più esecrabile poi è quello d'esserfi introdotte molte Novità Latine , nella sacra Uffiziatura , e nello celebrarsi la santa Messa con alcune abbreviature , e Cerimonie , che usano nella loro Messa Greco-Latina i Basiliani d'Italia , e col Canto in tuono Latino .

Quanto disdicevole sia alla Purità dei Riti Greci ogni , benchè piccola mistura di Latinismo nelle sacre Fonzioni , ben comprender lo possono gli Ecclesiastici Latini , in considerando quanto sconvenevole farebbe ai sacri Latini Riti , se taluno nella di loro Messa , ed Uffiziatura , Cerimonie , e Riti Greci framezzasse , siccome il Canto in tuono Greco facesse .

Non vogliam qui noi mettere in esame , se sia peccato grave , o no lo traviar dalle Rubriche , e Disposizioni del Greco Rituale , l'omettere le Beatitudini , e li Salmi *Benedic anima mea Domino* nel cantarfi solennemente le Messe , il supprimerfi alcune Antifone , e mentre si canta l'una , tirar sotto voce il Celebrante buona parte di quelle precie , che recitar dovea cantando in tuono forte , e per conseguenza lasciarsi affatto le Antifone risponsali del Coro , abbreviarsi quella parte di Messa , che si chiama dei Catecumeni , suonarsi il campanello al *Sanctus* , come fanno i Latini , e Greco-Itali , cantarsi l'antifona latina del Padre S. Basilio , in sua lode col Salmo *Beatus vir* in tuono latino , come se non ci fossero i Salmi in greco , o mancassero nelli Greci Menei , Antifone proprie del S. Padre , o non avessero anche i Greci i proprj tuoni nel Canto , e cose simili .

Ponderiamo però solamente , che questa è una Guerra giurata contro dei greci Riti , che non mai finirà , se non colla totale loro distruzione , mentre da questi piccioli principj , si passerà pian piano ad introdurvi , e stabilirvi i Riti tutti della Messa , ed Uffiziatura Greco-Itala ; e le povere Chiese Greche della stessa Terra di Mezzogiuso , e dell'altre Colonie Albanesi del Regno perderanno anch'esse la norma di come mantenere nella natural Purità i proprj Riti , se il solo Monistero , di cui parliamo , che ha servito loro di Regola in tutte le dubbiezze , venisse a farsi del disordine il Capo .

Si aggiunga ora a tutto ciò , che il Monistero di Mezzogiuso fu fondato dal quondam Andrea Reres Greco Albanese della medesima Terra , da cui lasciato fu il capitale di onze 4000. da applicarsi in rendite , ( come si fece ) per dotè del Monistero ; coll'espressa Legge , che dovessero i Monaci del medesimo viver sempre secondo lo Rito

Greco, e quello perfettamente osservare sotto una rigorosa pena di caducità nel caso contrario, e colla conversione delle rendite in maritaggio di Zitelle Albanesi. Eccone le parole: *Item dictus Testator voluit, & mandavit, quod si aliquo futuro tempore per Summum Pontificem, suam Catholicam Majestatem Archiepiscopum Panormitanum, vel alios quoscumque Magistratus Ecclesiasticos, vel Seculares Dominos non permitteretur, vel quoquo modo impediretur dictum Monasterium fabricari, & erigi, ac fundari, & in Divinis inseriri à dictis Monachis Græcis, vel Albanensibus, juxta Rithum Græcorum viventibus, adeo quod voluntas ipsius Testatoris frustraretur, vel loco dictorum Monachorum Græcorum græce viventium, juxta dictum Rithum græcum alios Monachos, vel Fratres cujusvis Religionis, aut Congregationis introducere, intenderent pro serviendo dictæ Ecclesie, & Monasterio, tali casu, facta tali prohibitione, & illato impedimento prædicto dictis Fidecommissariis, & eorum substitutis, qui pro tempore fuerint, vel dictis Monachis Græcis, vel Albanensibus in dicto Monasterio introducendis, & inde expulsis à dicto Monasterio, vel voluntariè discedentibus ab eo, in tantum quod Ecclesia, & Monasterium prædictum amplius in Divinis à dictis Monachis Græcis, vel Albanensibus Græco Rithu viventibus non inseriretur, & in dicta Ecclesia Missæ, & alia divina Officia secundum Rithum Græcum, & Græco sermone cessarent, ex nunc pro tunc, & à contra dicti redditus emendi, ut supra præfetto prædicto per Rectores, & Confratres, qui pro tempore fuerint dictæ Ecclesie Beatæ Mariæ Virginis, possint illic, & incontinenti assenri à dicto Monasterio, quo casu Ecclesia, & Monasterium prædictum cadat à dicto Legato, & cunctis futuris temporibus convertantur in maritaggio decem puellarum virginum de genere, & consanguinitate ipsius Testatoris existentium tam in hac Terra, quam alibi, & in eorum defectu aliarum pauperum Civium Albanensium, Græcarum, quæ pro tempore fuerint, & habitaverint in hac Terra, eligendarum per Rectores, & Confratres, qui pro tempore fuerint in dicta Ecclesia Beatæ Mariæ Virginis quolibet anno in perpetuum in die Festivitatæ dictæ Ecclesie, quibus, & cuilibet earum assignentur, & solvantur unciæ triginta p. g. pro earum maritaggio, in quibus ut prædicitur, semper præferantur consanguinea ipsius Testatoris usque in infinitum, & in perpetuum, & illud quod supererit de dictis redditibus, acquiratur dictæ Ecclesie pro celebratione Missarum, & aliorum divinarum Officiorum, & reparatione dictæ Ecclesie, sic etiam pro emendo oleum, ceram, & alia necessaria dictæ Ecclesie, quibus Rectoribus, & Confratribus, qui pro tempore fuerint dictæ Ecclesie, ex nunc pro tunc, & à contra eveniente casu prædicto, vel aliquo eorum legavit, & legat dictos redditus assignandos per dictam ejus*

*Matrem, vel emendos de dictis uncis quatuormille legatis ut supra, & pro effectu prædicto, quoniam sub tali clausula, lege, & conditione dictus Testator fecit, & facit prædictum Legatum, & non aliter, quoniam mens, & intentio ipsius Testatoris fuit, & est, quod dicta Ecclesia græcæ, & secundum Rithum græcorum prout ad præsens in divinis inseruiatur cunctis futuris temporibus; & Monasterium prædictum à dictis Monacis Græcis, vel Albanensibus Græco-Rithu. viventibus colatur, & inseruiatur, & non aliter, nec alio modo.*

Venne espressamente in seguela di tal Fondazione un numero bastante di Monaci Basiliani Albanesi dallo Levante a piantare in questa Terra l'esatta osservanza di tutti i Riti Greci Orientali, restando ancor il Monistero sotto l'ordinaria giurisdizione dell' Arcivescovo.

Ma fattasi poi nell'anno 1664. la lite tra questi, e' il Padre Generale Basiliano nella Sacra Congregazione de' Regolari sopra la soggezion del Monistero, fu alla fine in favor dell' Abbate Generale deciso nel seguente tenore: *In causa vertente inter Archiepiscopum Panormitanum, & Abbatem Generalem Ordinis Sancti Basilii super subjectione Monasterii, & Monachorum Ecclesie Sancte Mariæ Gratiarum Oppidi Dimidii jussu Panormitanæ Diœcesis, Sacra Congregatio super Statu Regularium, rationibus, & juribus ab utraque parte deductis maturè perpensis censuit memoratum Monasterium Sancte Mariæ Gratiarum, cui cura animarum personarum Secularium non incumbit unà cum ejus Monacis, & personis esse omninò exemptum à visitatione, correctione, ac jurisdictione Archiepiscopi Panormitani, & subjacere visitationi, correctioni, & omnimodæ jurisdictioni Abbatis Generalis prædicti Ordinis Sancti Basilii ad præscriptum Bullæ erectionis ipsius Monasterii editæ à S. Mem. Pauli V. anno 1617. quarta Kal. Aprilis, quàm Congregationis Sententiam, Sanctissimus Dominus noster ad se relatum approbavit, atque aliis ad quos pertinet servari præcepit, contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Roma die 5. Martii 1664. &c.*

Arrivato già il Padre Abbate Generale ad avere sotto la sua giurisdizione il Monistero in virtù di questa Sentenza, osservata poi dal Tribunale della Monarchia per lettere date nel 1668.

Andò pretendendo d'introdurre alcune Novità Latine coll'idea di supprimere a poco a poco in quel Monistero lo Rito Greco, e ridurlo totalmente Latino.

Fu però questo preventivamente da' Fidecommissarij del Fondatore riparato con un atto provisionale, dallo stesso Tribunale impetrato, in piè delle medesime lettere osservatoriali poco giorni dopo la di loro data, pel quale si prescrisse *quod Pater Reverendus Abbas Generalis Ordinis Sancti Basilii, ejusque Officiales, sive Abbas, & Monaci,*

naçi, qui pro tempore fuerint in Venerabili Monasterio Sanctę Marię Gratiarum dicti Ordinis fundati per quondam Andream Reres Albanensem in Oppido Dimidii Jussi Panormitanę Diöcesis in administratione, & gubernio tam in spiritualibus, quam in temporalibus Monasterii predicti, ac in divinis celebrandis servare habeant, & debeant omnes obligationes, conditiones, & pacta contenta, & expressata in Testamento per dictum quondam Andream Reres, celebrato per acta quondam Notarii Antonii Glaviano Terrę Patavii Adriani 3. Aprilis 2. Indictionis 1609. ac etiam, & singula contenta in literis apostolicis in forma Brevis Foundationis Monasterii predicti concessis per sel. record. Pauli Papę V. quarto Kal. Aprilis 1617. juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem, quemadmodum si Testamentum predictum, & Bullam Foundationis predictę, omniūque, & singula in eis contenta de verbo ad verbum fuissent in presenti actu contenta, & expressata, & non aliter, nec alio modo; ita quod nulla fidei novitas circa Ritum in celebrandis divinis Officiis, & Monastica Disciplina observanda, unde ut in futurum appareat factus est presens actus de mandato dicti Reverendissimi Domini Judicis dicti Tribunalis.

Pretesero non pertanto i Superiori Basiliensi di latinizzare questo Monistero con molti mezzi termini, fra i quali quello di andarvi introducendo Monaci Latini.

Ma conosciuto dai Fidecommissarij il disegno, ricorsero in Monarchia per l'osservatoria dell'accennato atto provvisorio. E fattosi formale Giudizio citata parte coll'Abbate, e Superiori Basiliensi, fu sotto li 12. Maggio 1672. deciso: *Servetur actus factus per hoc Tribunal juxta dispositionem Testamentariam quondam Andream Reres, & nulla fiat novitas quousque per Reverendissimum Patrem Generalem istius Ordinis provideatur de legitimo Superiore, qui habeat qualitates requisitas in fundatione istius Monasterii, auctoritate apostolica confirmata.*

Tentò con tutto questo il Padre Generale di eleggere per Abbate Governante del Monistero un Monaco Latino di origine, i Fidecommissarij però avendo nuove istanze nello stesso Tribunale avanzate, e contestata in esso coi Padri Latini nuova lite, fu sotto li 24. Aprile 1692. proferita l'infra scritta Sentenza: *Stante ista commissione E. S. & ex quo Partes fuerunt vocatę, & sepe audite, avstante supplicatione, & consensu ambarum partium Reverendissimus Pater Abbas Generalis Ordinis Sancti Basiliensi possit, libereque valeat eligere, & nominare in Abbatem Monasterii Sancti Basiliensi Terrę Dimidii Jussi Religiosum, in quo concurrant qualitates requisitę in Regula Sancti Basiliensi, sive sit Grecus à natiuitate, sive Latinus, dummodo ex-*  
*stans,*

*flens, & habitans in ipso Monasterio, & exercens officium Abbatis observet, & faciat observare Rithum Græcum, juxta dispositionem Monasterii; Quo ad Monachos verò habitaturos in eodem Monasterio, si in Religione adsint Monachi Græci, seu Albanenses, qui Rithum Græcum observent, isti nominari, & assignari debeant in Conventuales Locales ejusdem Monasterii. Si verò in Monasteriis subjeclis Reverendissimo Patri Generali non adsint Monachi Græci, seu Albanenses Rithum Græcum observantes, valeat Reverendissimus Pater Generalis nominare, & assignare in Conventuales ejusdem Monasterii Monachos Latinos, dummodo observent Rithum Græcum, juxta eandem dispositionem Fundatoris prædicti Monasterii Dimidii Jussi, & præsens juatur cum incartamento, expensis &c.*

Non contenti però i Fidecommissarj dello rigoroso Precetto di osservarsi sempre lo Rito Greco, ancora quando assegnati vi fossero di Famiglia Monaci Latini, perchè giustamente temeano, che introducendosi questi, potea sempre un giorno pericolare l'esatta osservanza dei Greci Riti, e della Greca Monastica Disciplina tanto dal Fondatore inculcata; domandarono della Sentenza di Monarchia la revisione nel Tribunale del Concistoro, da cui fu alla fine deciso *quod Reverendissimus Pater Abbas Generalis Ordinis Sancti Basilii possit, libereque valeat eligere, & nominare Abbatem, & Monachos Monasterii Sancti Basilii Terræ Dimidii Jussi Religiosos, in quibus concurrant qualitates requisitæ in Regula, Sancti Basilii, sive sint Græci nativi, sive Latini, dummodo quod Abbas, & Monachi habitantes in dicto Monasterio observent, & faciant observare Rithum Græcum, juxta dispositionem Fundatoris, & observantiam ipsius Monasterii.*

Ondè ( che che ne sia della facoltà già radicata nel Padre Generale per questa Sentenza di assignare nel nostro Monistero Monaci Latini ) per quello però riguarda al ponto di nostra Quistione, abbiamo anche per tre Sentenze conformi stabilita in Legge nel cennato Monistero l'osservanza della Disposizione Testamentaria del Fondatore uniforme alle Costituzione, e Consuetudini dell'Ordine Basiliano circa l'esattezza del Rito, e della Monastica Greca Disciplina.

Ma alla fine (rispondono i Monaci Italo-Greci Contradittori) Troppo duro egli è obligare i Monaci di Mezzogiùo a vivere nei riti antichi, e mostrarli tenaci di essi al pari dei Scismatici, quando per altro trovandosi in Italia incorporati, ed aggregati con tutto l'Ordine Italo-Greco di S. Basilio, goder devono di tutte le Dispense, Indulti, e Privilegj da varj Sommi Pontefici accordati al Corpo tutto della Religione, ed uniformarsi alle costumanze, e Riti, che si osservano in tutti gli altri Monisterj d'Italia, soddisfacendosi per altro pienamen-

mente alla volontà del pio Fondatore, vivendo in esso i Monaci secondo lo Rito Greco-Italo, senzacchè sù Orientale, mentre Egli nel suo Testamento neppure lo esprime.

Cominciamo da quest'ultimo ponto, per rispondere adeguatamente alle contrarie anfibologie. Che il Fondatore abbi voluto in questo Monistero l'Osservanza non d'altro Rito Greco, che di quello di Oriente, ben si deduce dallo aver voluta l'Osservanza di quel Rito Greco, che Egli professava, e con esso i suoi Nazionali in Mezzogiuso, che è quell'istesso di Levante. Lo che ben espresse ove scriver fece nel suo Testamento le sopra allegate parole: *Dichiarando questa essere la sua mente, che la Chiesa Greca concessa al Monistero fosse sempre servita nel Rito Greco, come allora appunto era servita dai Preti Greci Secolari*. E non si dubbita, che allora era servita, ed officiata come oggi sono servite, ed officiate le altre Chiese Greche di Mezzogiuso al Rito istesso di Levante. Nè occorre, che i suoi Fidecommissarij, Essecutori fedeli dell'ultima sua volontà, fatto avessero venir sin da Levante i primi Monaci Greci, per animare il Monistero, e piantarvi l'Osservanza Greca Monastica, se non questa appunto stata fosse la volontà del Testatore; ma avrebbero potuto piu facilmente chiamare i Monaci Basiliani d'Italia, e consignare a loro il Monistero: onde ben noto l'istesso Abbate Generale dell'Ordine di S. Basilio in Italia il P. D. Apollinare Agresta nel luogo addotto di sopra, *che in detto Monistero vivono Religiosi Basiliani secondo il Rito Greco di Levante*.

L'aver poi il Sommo Pontefice Paolo V. accordato con Bolla particolare la Fondazione di tal Monistero in Rito Greco, *ad instar* di altri Monisterj di Greci, o di Albanesi, delli quali non ve n'era alcuno in Italia, ma tutti nello Levante, che fu quanto a dire in Rito Greco Monastico secondo l'Osservanza dei Monaci d'Oriente, e dopo fondato, essersi soggettato al Padre Generale dell'Ordine dei Basiliani d'Italia, ben dà a conoscere che tal soggezione fu circa lo regolamento economico, e politico, non già circa lo Rito. E così sia stato Egli incorporato, ed aggregato a tutto l'Ordine, come si vuole, non ha ciò che fare, siccome non ha avuto mai che fare coll'Osservanza degli altri Monisterj d'Italia; nè si stendono ad esso tutti gli Indulti, Grazie, Privileggi, e Dispense alla Religione Basiliana d'Italia concesse, come in fatti perchè i soli Monaci di Mezzogiuso vestono ancora alla Greca, celebrano infermentato, fanno le Quaresime dei Greci? Niuna dunque delle molte Bolle emanate per la Religione, questo Monistero intorno ai Riti comprende.

Il dire troppo dura l'Osservanza Greca, non sta bene in buon  
lia-

linguaggio Religioso neppure in Italia , ove ancor tanti Ordini Religiosi Latini veggiamo , che della Carne si astengono , altri per precetto di Regola , altri per Voto , ed altri ancora in tempo d' Infermità , siccome non pochi vi sono , che usano Barba prolissa , per maggior mortificazione .

Sopra di che ben volentieri si asteniamo di addurre quanto evidentemente scrivono varj Autori sulla Disciplina dei Monaci Latini , rispetto all'astinenza , per non escire dal proprio Istituto di unicamente nei Monaci Greci provarla .

E li stessi Basiliani d'Italia non ponno lungo tempo vantare , dacchè l'uso della Carne intraprefero , ben sapendosi d'essere stati prima egualmente astinenti dalla Carne , che gli Orientali , come si cava dalla Vita di S. Nilo Abbate , Fondatore del Monistero di Grotta Ferrata , di S. Bartolomeo suo Figlio , e dalla Vita di S. Vitale Abbate Basiliano della Città di Castronovo in Sicilia , rapportata da Bollandisti , ove sotto li 9. Marzo al n. 18. si nota , che venendo a morte in un'Orazione fatta al suo Successore , con sommo zelo fra gli altri raccomandò : *Et in Monasterio Carnes comedi ne permittas* ; Sicchè molto tardi indotti si sono col decadimento degli altri Riti a ricedere dalla stretta astinenza Monastic' antica i Basiliani d'Italia , e per farsi in qualche maniera lecita la Novità , si diedero a credere , che il Padre S. Basilio nella notata Costituzione 25. proibita non avess' espressamente la Carne .

Sepperò il Santo Padre non la proibì materialmente di sua volontà , fu perchè trovolla già dagli antichi Padri interdetta , e dai suoi con sommo zelo abborrita , onde per toglier loro lo scrupolo in che stavano per l'uso eziandio del Lardo , e di Carne secca al sol'oggetto di condir le Minestre , fu duopo che colla sudetta Costituzione espressamente glielo comandasse .

Negarsi quindi non puole , che l'astinenza dalla Carne stata sia dal Santo Padre supposta , come già lo esprime nelle parole *Velut qui Carnes recuset* , e ce lo fanno ad evidenza persuadere tanto la soverchia inquietitudine dei Monaci in ricercar condimenti , mancando loro dell'olio , quanto la dispensa del Santo Istitutore al lardo , e carne secca ; mentre se mangiar poteasi la carne , questa sola ragione bastata farebbe a proibire dei condimenti le sorti , senza bisogno di permettere il lardo , venendo questi pienamente sotto la carne compreso ; Sicchè si vede , l'interpretazione dei Basiliani d'Italia esser solo attaccat' alla scorza materiale negativa , e non già al senso virtuale positivo dell'accennata Costituzione ; infatti poco tempo si conta dacchè feronsi lecito l'uso della carne , dando alla Regola del Santo Padre una tale interpretazione , che tutto priam



affatto contraria data si trovava dai Santissimi suoi Predecessori .

Si conceda però ( senza pregiudizio del vero , ed a sola confusione delle Parti ) per dubbia , oscura , ed equivoca , anche nel senso , la citata Costituzione , in gradocchè coonestabile , e plausibile esser possa la di loro intelligenza ; non per questo potrà mai violarsi l'astinenza nel nostro Monistero ; poicché essendo dubbia , ed oscura la Legge , viene , secondo i Giuristi , a chiarirsi dall'Osservanza , o Prescrittiva , o Interpretativa , quale siccome varia , e diversa esser puole nei luoghi , così obbligate , o dispensate dalla Legge si dicono le Persone , bastando in tal caso , che ognuno secondo l'Osservanza del suo luogo si regolasse , adattandosi quì il documento dato dall'Apostolo a' Romani al cap. 14. *Is qui manducat , non manducantem non spernat ; & qui non manducat , manducantem non judicet .*

Senta dunque la Congregazione d'Italia come vuole la Costituzione del Padre S. Basilio circa la proibizion delle Carni , ed operi pur come sente : Noi in niente , nè al di lei sentimento , nè alla di lei nuova costumanza si opponiamo . Ma non per questo non sentono bene i Monaci Greci in volere , che 'l Santo Padre nella riferita Costituzione proibito affatto avesse l'uso della Carne . E così come dispensati dall'astinenza si sentono i Basiliani d'Italia , perchè in quel senso interpretata da loro è stata la Costituzione , così astretti alla medesima confessar si devono i Basiliani di Mezzogiuso , perchè nel senso contrario , ed a tenore del Tipico interpretata nel suo Monistero dall'Osservanza la trovano .

E qui prescindendo dal Comparativo fralle due interpretazioni se migliore , e più Religgiosa sia quella all'antica costumanza , eziandio dei stessi Basiliani d'Italia , ed al Tipico uniforme , o l'altra ad ambidue contraria ; solo all'intento ci basta , che stata sia così nel nostro Monistero dalla Consuetudine spiegata , per doversi in Ezzo esattamente osservare , senzacchè con questo alcun torto alla Congregazione d'Italia si facesse , potendosi benissimo sua interpretazione salvare , senzacchè si violasse la Nostra , maggiormentechè questa trovasi dalle Sentenze di Monarchia , e del Concistoro canonizzata , e prescritta .

Nè guardar devono i Basiliani d'Italia , che i Scismatici dell'Oriente , con varj errori , de' loro Riti in mala parte si vagliano ancor contro la stessa Santa Romana Chiesa , perchè se con questo regolar si volessero , participar non dovrebbero con Essiloro neppure della stessa Regola del Santo Padre , nè convenire nel Nome di chiamarsi Basiliani , come quei si appellano , e molto meno permettere , che i Monaci di Mezzogiuso vestissero alla Greca , e celebrassero in fermentato , e non in azimo , che fu la pietra di scandalo , in cui offese Cerulario ,

lario , e suoi , a ricader nuovamente nello Scisma primitivo di Fozio .

La Pervicacia dei Scismatici non toglie ai Riti Greci la Santità , che fortirono nella sua Istituzione fatta da' Padri Santissimi , onde purgati dagli errori , e dalle superstizioni dei Scismatici , meritano ancor tutta della Santa Latina Chiesa la Venerazione , conforme sene dà Ella molto contenta , maggiormente in Italia , per dar a vedere a' Scismatici , che non riprova in loro i Riti , ma gli Errori , e per procurare dei loro Errori l'emenda col mezzo di Uomini dei medesimi Riti , mostrando , che parte dei stessi suoi Nazionali , ai di loro Errori non acconsentono .

Infatti Chiesa Santa spesso si vale dei Monaci di Mezzosufo per Missionarj Appostolici nello Levante , e di essi fin'ora creati si contano quattro degnissimi Arcivescovi di quelle Parti . Qual Missione affatto cesserebbe , se l'Osservanza Monastica Orientale in questo Monistero mancasse , o si adulterasse , perchè non sarebbero mai ricevuti nello Levante , quando si sapesse , che alla Latina vivessero ; nè i Monaci farebbero abili ad imprendere una Missione , che l'obbligasse a vivere in Grecia di un Rito da Essi , o non mai , o non puramente osservato .

Del resto sia non che duro , ma durissimo lo Rito Greco , e rigidissima ancor sia la sua Osservanza : Chi obbliga i Basiliani d'Italia a ritenersi il Monistero di Mezzosufo , e vivere in esso a loro voglia ? Lo rimettano pure alla giurisdizione dell'Ordinario , qual fu dapprincipio , o lascino , che abitato , e servito fosse dai soli Monaci Albanesi nati , ed educati nei Riti Greci , e così da tutto lo rigore della Greca Osservanza si esenteranno . Ma il volerlo ritenere tenacemente , e volerlo Essi stessi abitare con esigliare in altri Monisterj sotto varj pretesti i Monaci Nazionali , ed ivi voler vivere alla Latina , e di più costringere a far l'istesso quei pochi Monaci Greci , che rimasti vi sono ; or questo sì , che è più duro in vero di quel , che duri possano apprendersi i Riti Greci , ed è duro per quanto *durum est contra stimulum calcitrare* ; poichè non può ciò farsi senza stimolo di gravissimo , ed evidente peccato .

Primo , perchè li Riti Greci fin'ora spiegati , e specialmente fra di essi , della perpetua Astinenza la Legge , non v'ha dubbio , come si è mostrato di sopra , che obbligano sub gravi alla piena loro Osservanza , e deve ponderarsi , che i Monaci a tanto si obbligano nella medesima sua professione , poichè essendo proprio Rito tra' Monaci Greci di farsi la Professione per via di dimande dell'Abbate al Novizzo , e di risposte del Novizzo all'Abbate , ove dimanda questi se voglia il Novizzo obbligarfi all'Osservanza della Povertà , gli addi-

manda insieme se voglia può soffrire tutte le afflizioni, ed incomodi della Monastica Vita, e quello risponde di sì: *Sublinebis omnem afflictionem, & arduissimam paupertatem vitæ Monachalis propter Regnam Cælorum? Ita Dominus cooperante Venerando Patre.* Su di quale promessa passa l'Abbate ad istruire il Novizzo di tutte le afflizioni, e rigori della Vita Monastica, fralle quali, anche accenna i digiuni, e l'astinenza, ed altri incomodi, e poi di nuovo interroga: *Cuncta hujusmodi sic polliceris in spe virtutis Dei, & in his pollicitis perseveraturum te pacisceris usque ad vitæ terminum cum gratia Christi?*

Ed il Novizzo risponde: *Ita Deo cooperante Venerando Patre.*

Dal che si vede, che professandosi il Monaco Greco promette a Dio coll'osservanza dei tre voti, Castità, Ubbidienza, e Povertà, anche quello di soffrire le afflizioni tutte, e rigidzze della Vita Monastica, fralle quali tiene il primo luogo l'astinenza della Carne, e la durezza degli altri Riti fin'ora dichiarati.

Circa di che si mostrano poco informati dei Riti di sua Religione i Basiliani d'Italia, contendendo, che la Professione Monastica non si faccia secondo la formola del Greco Rituale per via di dimande, e risposte, ma in altra formola dal Padre Generale Mennitti impressa nel Didatterio Basiliano stampato in Roma nel 1710. del seguente tenore: *Ego N. N. fidem facio, qualiter expleto jam anno continuo, & non interrupto meo Novitiatus in hoc Venerabili Monasterio N. juxta Decreta Sacri Concilii Tridentini . . . . . hodie . . . . . tria essentialia vota, scilicet paupertatis, castitatis, & obedientie emisi in manibus Reverendissimi Patris Abbatis N. & secundum Regulam Sancti Patris Nostri Basilii Magni, & Constitutiones nostræ Congregationis Italica usque ad extremum meæ vitæ spiritum in vita communi vivere professus. In quorum fidem &c.*

Questa formola però del Didatterio ben si vede, che non sia concepita ad esprimere l'atto sagratissimo della Professione, ma per quella semplice nota, seu fede autentica, che star deve nei libri, atta a contrassegnare la di già fatta Professione independentemente di detta formola, come infatti dice *emisi*, non *emitto*. Resta dunque di esaminare come Ella siasi fatta la Professione, ed in quai termini siasi concepita. Ed essendosi praticata prima, e recitata la formola del Rituale Greco, dimandando l'Abbate, e rispondendo il Novizzo nel modo citato di sopra, e non essendosi fuori di essa verun'altra formola recitata, si convince, o che mai si siano canonicamente professati i Monaci Basiliani, o che non per altra formola, se non per quella del Greco Rituale. Ed essendo questa stata sempre accettata da tutto l'Ordine in protesta, atta, e vaevole a consagrarne il Mo-

Monaco a Dio, e per suo mezzo confagrati sempre si sono tanti Monaci, e presentemente gli Orientali tutti non si vede come Ella anche a giorni nostri non si pratici nelle Professioni dei Novizj, o praticarsi debba inutilmente, con restare desolata dal suo effetto, e spogliata dal suo valore, per cui fu istituita, e che non consista in essa la Professione, quando costà non usarsi fuori di essa altra formola.

Ed in vero se altra forse si costumasse, a cui poscia corrispondesse la fede: La stessa formola firmata col Ghirografo del Profittente, stato farebbe lo più autentico testimonio di tal verità, conservata che si fosse nell'Arcivo del Monistero, come si pratica da tutte le Religioni Latine, senz'acchè una tal fede abbisognasse.

Ma quand'anche fosse preceduta una tal formola corrispondente alla fede, quell'aggiunta, (*Et secundum Regulam Sancti Patris nostri Basilii Magni*), è certo che dice di più di quel che si promette nella formola del Rituale circa il sofferire tutte le afflizioni della Vita Monacale, perchè, o si pigli di mira in detta aggiunta la pura regola scritta dal Santo Padre, o pure con essa anche la tradita dagli altri Padri al tenore della Vita esteriore attinente, come dichiarossi di sopra, per ambedue prescritta viene non solo l'astinenza della Carne, ma molti altri rigori, e altissimi documenti di spirito.

Dunque tanto se il Monaco si professi in un modo, quanto nell'altro, sempre si obbliga, e promette a Dio di astenersi dalla Carne, e di quanto si è praticato sempre nella Religione fin dal tempo del Santo Patriarca.

Che se i Monaci Latini benchè egualmente professino di vivere secondo la Regola del Santo Padre, tuttavia non si privino della Carne: Ciò proviene perchè tutte le Regole professar s'intendono secondo le presenti consuetudini, sive per fas, sive per nefas introdotte nei Monasterj, e così come i Novizj anno visto praticare dalla Comunità, ed anno Essi provato nel corso di suo Noviziato. Disortecchè essendo ora introdotta l'usanza nei Basiliani d'Italia di mangiarsi la Carne, come ancora di non farsi le antiche Quaresime dei Greci, con astenersi sino dal Pesce, e di uniformarsi in tutto ai digiuni, ed osservanze della Chiesa Latina, e tanto avendo i loro Novizj provato, e visto praticare dalla Comunità nell'anno di sua Probazione, astretti non restano all'astinenza della Carne, ed agli altri rigori della primitiva osservanza, maggiormentechè nella stessa formola in contrario addotta, si legge, che i Basiliani d'Italia professano *Secundum Regulas Sancti Patris nostri Basilii Magni, & Constitutiones nostrae Congregationis Italiae*.

Epperò se le Costituzioni, Indulti Pontifici, e l'antica Consuetudine della

della loro Congregazione all'astinenza della Carne non l'astriigne giustamente, e con sicura coscienza se ne dispensano.

Non così nel Monistero di Mezzojuso, in cui essendo stata sempre in vigore l'Osservanza della Regola del Santo Padre nel primevo suo Istituto, e durando in Esso le afflizioni dell'antica Vita Monastica coll'astinenza dalla Carne, digiuni, ed altri rigori del Rito Monastico Greco, è tanto avendo visto praticare il Novizzo dalla Comunità, e provato Egli nel suo Noviziato; ne siague, che quando si professa, o sia per l'una, o per l'altra formola, obligar s'intende all'astinenza dalla Carne, e all'altri rigori del Greco Rito; nè può da queste pratiche recedere senza peccato, così perchè sono Esse obliganti sub gravi, come ancora perchè a tanto Egli si è astretto col vincolo della professione. Anzi se i Monaci di Mezzojuso nella loro Professione apponessero quell'aggiunta di vivere *secundum Constitutionem Congregationis Italiae*, cioè potrebbe solamente ligarli *quoad regimen*, ma non *quoad ritum*, perchè in quel Monistero vivere non si può, che al Rito Greco; nè anno provato di altrimenti vivere, che a tenor di questo Rito.

Secondo, ancora quando tai Riti non fossero obliganti sub gravi, e professandosi Monaci, obligati non si fossero, che sub levi alla di loro Osservanza; è Conclusione certa, stabilita da tutti i Teologi, che mortalmente si pecca dai Superiori, e dai Monaci in voler levare, ed eliminare dalle Religione le pie usanze, e Regole anche leggier delle medesime.

Su di qual ponto troppo eruditamente scrivono i Teologi Salmaticensi nel *to. 4. trakt. 15. de Stat. relig. punct. 6. a n. 63.* Chi può dunque di grave peccato scusare i Superiori, e Monaci di Mezzojuso, che ad un tratto metter vogliono flossopra il Monistero, scompigliarvi la primitiva Osservanza, e distruggere affatto i Riti Greci, anche se pendessero quelli da consiglio, e non da precetto?

Terzo, quando mai li sudetti Riti, e Costumanze non fossero obliganti nè sub gravi, nè sub levi, ed in nissun modo nè dalla Regola, nè dalla Professione astretti fossero i Monaci alla di loro Osservanza sotto qualche colpa, non può negarsi almeno, che siccome sono state sempre ammesse dallo Rito, e praticate dai Monaci Greci, tanto nello Levante, quanto nel Monistero di Mezzojuso, così sono state espressamente volute dal pio Fondatore, ed ordinate a' Monaci anche sotto pena di caducità in caso di controvenzione, giacchè volle sotto tal pena mantenuto lo Rito Greco a somiglianza di come vivono li Monaci Orientali, che in buona parte, come si è provato, in queste Usanze, e Riti consiste. Onde si pecca sempre dai Monaci in recedere dalle medesime, e si pecca con peccato più

grave degli altri , perchè contro la Giustizia , inducendo anche obbligo di restituzione .

Ed in vero vivendo i Monaci del nostro Monistero colla totale trascuranza dei Riti, e Greche osservanze, ingiustamente goderebbero delle rendite del Fondatore , e si mangierebbero il suo pane contro il patto da lui coi medesimi convenuto , e farebbero questi illeciti Usufruttuarj , anzi perfetti Usurpatori di sue sostanze .

Nè vi è formalità che possa da sì grave peccato scusarli , nè dispensa , che sostener si possa in danno del Terzo, e pregiudizio del Fondatore , come per appunto non può esimersi di peccato un Erede , che un Legato destinato per maritaggio, a riscatto di Cattivi l'impiegasse ; una Messa fissata per una Chiesa , dir la facesse in un'altra ; o una Messa perpetua legata a sempre celebrarsi in rito Latino , celebrar la facesse in rito Greco , o pur allo roverscio ; perchè quantunque somiglianti Commutazioni non fossero in se peccaminose , pure tali si rendono , per essere contrarie alla mente , e disposizione dei Testatori : Ecco dunque a quanti stimoli di peccato i suoi Parteggiani soggetta l'Inosservanza nel nostro Monistero introdotta ! Onde si vede , che per appunto *durum est contra stimulum calcitrare* .

E se tanto si verifica pella sola inosservanza dei Riti , quanto maggiore considerarsi deve il peccato , se la più sostanziale parte della Monastica Vita , qual'è l'Astinenza , si violasse , Semprecchè il Monaco viene a quella con triplicato vincolo stretto , cioè , dalla giurata promessa a Dio fatta nella Professione , dal vigor della Regola del Santo Padre , e dalla Giustizia , che render si deve alla volontà del Fondatore ? Quindi a tempo replicarebbe il Venerabile Pietro Abate Cluniacense quella zelante Invettiva , che appunto fece contro un suo Monaco dell'Astinenza inosservante, ed impressa si trova nella Ep. 15. l. 6. dopo lo Statuto 12. della di lei esatta osservanza, ove dice: *At hujus Capituli pravaricatio, qua ratione excusabitur, qua causa sospes, & integris viribus Monachus Carnibus utens reus non esse monstrabitur? Carnes tibi, si potes, vindica. Non habes, non habes inquam, ut aestimo, quid dicas: non habes plane, unde Perjurii Noxam, ne dicam Noxam expurges. OBVIAT REGULA, CONTRADICIT JUSTITIA*

**P**rocedendo intanto così la cosa , facile sarà lo scendere a dimostrare la giustizia della Causa del P. D. Alessandro Cliente . Nato Egli , ed educato in Rito Greco nella Terra di Mezzojuso , chiamato da Dio ad imprendere Vita religiosa , benchè offerte se li fossero alla mente molte Religioni Latine , e specialmente quella di S. Francesco de' Minori Riformati , dei quali in Mezzojuso un Convento si trova , prescelse pure quella di S. Basilio , che  
nel

nel Monistero di quella Terra vita Monastica nel rito Greco Orientale osservava, per non aver' a mutar Rito, ma poter commodamente continovare nel proprio. Ed avend' o nel Monistero scorso l'anno del suo Noviziato con quella esatta Osservanza, che creder si puole sotto il Magistero del P. D. Callinico Granà, Religioso essemplare, e rigidissimo Custode della pura Osservanza Greca, quanto neppure invitato a desinare in casa di Secolari, nè per i lunghi viaggi fatti nelle sue sagre Missioni per lo Levante, si notò mai che assaggiata avesse la Carne, come ne parla ancor la fama presso i Nazionali tutti di Mezzojuso, e sotto il governo del P. D. Basilio Matranga, che per la sua notoria Essemplarità, Santità di Vita, e somma Dottrina, fu indi destinato dalla Sacra Congregazione Missionario nella Provincia di Cimarra, e poi creato Arcivescovo di Acrida, finalmente in mani di questi fece sua solenne Professione in detto Monistero li 22. Aprile 1708. in qual tempo stava in vigore la pura Osservanza Greca, nè mangiavasi mai carne dalla Comunità, vestivano i Monaci appuntino alla Greca con Barba, e Capelli, e nella Messa, ed Uffiziatura sacra si procedeva con esattezza giusta le Cerimonie dai Greci Rituali prescritte, con essersi pienamente osservato nella sua Professione lo Rito disposto dall'Eucologio colla formola Greca. Ostar non potendo il Didatterio del Padre Generale Menitti, che non ancor correva nell'anno 1708. in cui professò il Padre D. Alessadro, essendosi quello stampato, e promulgato dopo due anni, nel 1710.

Nè Egli altro ferisse, che una Fede di essersi professato, confimile a quella, che resta nei Libri del Monistero.

Arrivato dopo la Professione all'età competente, si è ordinato Sacerdote in Rito Greco dal Vescovo proprio esistente in Roma, e d'indi in poi ha profeguito sua dimora in quel Monistero, con osservare, e lui, e tutta la Comunità il proprio Rito, eccetto che alcuni anni, ne quali o per gli studj, o per altre temporanee occorrenze, gli è convenuto passarla in altri Monisterj della Religione, ed ivi uniformarsi colla Comunità al Rito d'Italia.

Intrattanto governando il Monistero di Mezzojuso un Abbate Latino circa l'anno 1730. si applicò ad abolire in Esso i Riti Greci, ed introdurvi l'osservanza Latina, e con tal'animo aprì un'altro Refettorio, in cui dava a mangiare cibi di carne alla Comunità in tutti li giorni, che non è proibita a' Secolari, fino a macellar'animali nel Monistero, e vendere il superfluo della Carne a' Secolari, rasè la Barba, tosò i Capelli a' Monaci, e introdusse varie Novità latine nei Riti della Messa, e sacra Uffiziatura, col canto ancora in tuono Latino.

Si oppose il Padre D. Alessandro, ed altri Monaci Nazionali, e cercarono a tanti disordini lo rimedio anche dalla Sagra Congregazione; motivo per cui quantunque fosse stato concesso al suddetto Abbate Breve di conferma del suo governo per altri sei anni in quel Monistero, pei medesimi introdotti disordini li fu poi rivotato.

Venuto intanto in sua vece a governare il Monistero altro Abbate Latino, che tuttavia lo sta governando, promise dappincipio voler rimettere l'antica sua primitiva Osservanza. Ma vedendo il Cavadi, ed altri suoi Monaci Connazionali dopo scorsi alcuni mesi del suo governo, che ancora sulle vestigia dell'Antecessore inseguita, e che solo ridotto avea l'uso della Carne a tre giorni la settimana nel nuovo Rifettorio, con fare che in ognuno di tai giorni un Monaco per *turnum* mangiasse di magro nel Rifettorio d'Osservanza, acciò con tale larvata pietà meglio l'Inosservanza si firmasse; e sapendo di più, che questa era intenzione, e sua, e degli altri Superiori, per ridursi pianpiano anche questo Monistero all'osservanza Italo-Greca come gli altri: Stimò obbligo preciso di sua Professione dover Egli cogli altri Nazionali zelare, e ricercar con ardenza, dal Padre Abbate rimessa, la costumata Osservanza Greca, che in quel Monistero professata si trovavano. Più non vi volle per tirarsi tutto lo sdegno, ed odio nommeno del Padre Abbate, che degli altri Superiori; e se per tal motivo gli altri due Monaci Nazionali sono stati carcerati, ed in varie guise strapazzati, penitenziati, ed anche sospesi à *divinis*; il Padre D. Alessandro fu di subito esigliato dal Monistero di Mezzojuso a quello di Fragalà.

Giudicò Egli non dover ubbidire, ma di pretendere l'osservanza del suo Monistero nei Tribunali; impedito però non solo a far ciò dalla forza della Religione in più maniere, ma neppure di portarsi a Roma per fare sue giuste rappresentanze al Padre Generale, e se fosse necessario, anche alla Sagra Congregazione; non ostante fatto dal medesimo atto di ricorso per via del Notaro Apostolico Giuseppe Dixitdominus di Palermo sotto li 13. Dicembre 1737. e competentemente intimato, fu contro ogni Legge nulliter scomunicato.

Fatta quindi da lui miglior riflessione, e ottenuta per riverenza l'assoluzione della Scomunica, giudicò più espediente indirizzarsi nella G. C. Arcivescovile, e pretendere la nullità, seu risoluzione di sua Professione *ob pacta Professionis non adimpleta ex parte Religionis*, o almeno lo Recesso dalla medesima, e passaggio allo stato di Prete Secolare di Rito Greco. E dipoi à voluto con supplica additativa, meglio dichiarare il suo animo, aggiugnendo aver preteso suddetta nullità, non per isciogliersi veramente dalla Religione, ma



per obbligare quella con tal mezzo a rimettere la dovuta Osservanza nel suo Monistero. Onde conchiude la Petizione, con dimandar l'Osservanza pura dei Riti Greci, o lo Ricorso dalla Religione. Tutti, e due son Ponti, che secondo il Tridentino, al giudizio dell'Ordinario del luogo appartengono.

Quanto giusta sia della Petizione la prima parte, ben resta chiaro da quanto di sopra si è provato, di essere parti essenziali dell'Osservanza Monastica Orientale, e l'Astinenza perpetua della Carne, e l'uso della Barba, e Capelli, e l'esattezza dei Riti, e Cerimonie prescritte dal Rituale nella santa Messa, e sagra Uffiziatura. Resta solo a vederli il Ponto che in ultimo luogo si propone di non dover essere astretti mai i Monaci Greci, sotto qualsivoglia pretesto, a mutar Rito.

Ed Egli è ben fondato nella somma Benignità, e Discretezza della Santa Romana Chiesa, che non à mai costretto, e si protesta di non voler mai obbligare i Greci a mutar Rito, anzi di sempre mantenerli nella loro Osservanza, come parla Lione Nono nella sua Lettera a Michele Imperadore di Costantinopoli, ed altri Sommi Pontefici addotti da Allazio *de Interstitiis*. Ecco le parole: *Ut enim fertur, omnes Latinorum Basilicas penes vos clausistis, Monachis Monasteria, & Abbatibus tulistis, donec vestris viverent Institutis. Ecce in hac parte Romana Ecclesia quanto discretior, moderatior, & clementior vobis est. Siquidem intra, & extra Romam plurima Graecorum reperiantur Monasteria, sive Ecclesiae, nullum eorum adhuc perturbatur, vel prohibetur à paterna Traditione, sive sua consuetudine; quin potius suadetur, & admonetur eam observare.*

E che i sudetti Sommi Pontefici non parlino dei soli Convittori del Colleggio Greco di Roma, che fanno anche giuramento di sempre osservare il Rito Greco, sono chiari i loro Testi, che parlano per tutti; molto più che furono in tempi assai prima che fondato si fosse in Roma il Colleggio Greco.

E se le Parti vogliono, che queste Bolle abbino vigore rispetto a quei soli Greci, che abbino giurato di osservare il Rito Greco, come li Colleggiali sudetti. Chi non vede, che à forza maggiore del giuramento la Professione Monastica dei Riti Greci, per cui la di loro Osservanza solennemente a Dio si promette?

Nè giova dire, che avendo i Monaci Greci professata ubbidienza a' Superiori della Religione, possano quelli liberamente mandarli in altri Monisterj, ed Essi ubbidendo, mutar quivi lo Rito, perchè l'ubbidienza, che i Monaci Greci a' Superiori della Religione professano, solo si stende a soggettarli alla di loro visitazione, correzione, e giurisdizione politica, ed economica; nell'osservanza pe-

Si oppose il Padre D. Alessandرو, ed altri Monaci Nazionali, e cercarono a tanti disordini lo rimedio anche dalla Sagra Congregazione; motivo per cui quantunque fosse stato concesso al suddetto Abbate Breve di conferma del suo governo per altri sei anni in quel Monistero, pei medesimi introdotti disordini li fu poi rivotato.

Venuto intanto in sua vece a governare il Monistero altro Abbate Latino, che tuttavia lo sta governando, promise dappincipio voler rimettere l'antica sua primitiva Osservanza. Ma vedendo il Cavadi, ed altri suoi Monaci Connazionali dopo scorsi alcuni mesi del suo governo, che ancora sulle vestigia dell'Antecessore inseguita, e che solo ridotto avea l'uso della Carne a tre giorni la settimana nel nuovo Rifettorio, con fare che in ognuno di tai giorni un Monaco per *turnum* mangiasse di magro nel Rifettorio d'Osservanza, acciò con tale larvata pietà meglio l'Inosservanza si firmasse; e sapendo di più, che questa era intenzione, e sua, e degli altri Superiori, per ridursi pianpiano anche questo Monistero all'osservanza Italo-Greca come gli altri: Stimò obbligo preciso di sua Professione dover Egli cogli altri Nazionali zelare, e ricercar con ardenza, dal Padre Abbate rimessa, la costumata Osservanza Greca, che in quel Monistero professata si trovavano. Più non vi volle per tirarsi tutto lo sdegno, ed odio nommeno del Padre Abbate, che degli altri Superiori; e se per tal motivo gli altri due Monaci Nazionali sono stati carcerati, ed in varie guise strapazzati, penitenziati, ed anche sospesi à *divinis*; il Padre D. Alessandرو fu di subito esigliato dal Monistero di Mezzojuso a quello di Fragalà.

Giudicò Egli non dover ubbidire, ma di pretendere l'osservanza del suo Monistero nei Tribunali; impedito però non solo a far ciò dalla forza della Religione in più maniere, ma neppure di portarsi a Roma per fare sue giuste rappresentanze al Padre Generale, e se fosse necessario, anche alla Sagra Congregazione; non ostante fatto dal medesimo atto di ricorso per via del Notaro Apostolico Giuseppe Dixitdominus di Palermo sotto li 13. Dicembre 1737. e competentemente intimato, fu contro ogni Legge nulliter scomunicato.

Fatta quindi da lui miglior riflessione, e ottenuta per riverenza l'assoluzione della Scomunica, giudicò più espediente indirizzarsi nella G. C. Arcivescovile, e pretendere la nullità, seu risoluzione di sua Professione *ob pacta Professionis non adimpleta ex parte Religionis*, o almeno lo Recesso dalla medesima, e passaggio allo stato di Prete Secolare di Rito Greco. E dipoi à voluto con supplica additativa, meglio dichiarare il suo animo, aggiugnendo aver preteso suddetta nullità, non per isciogliersi veramente dalla Religione, ma

per obbligare quella con tal mezzo a rimettere la dovuta Osservanza nel suo Monistero. Onde conchiude la Petizione, con dimandar l'Osservanza pura dei Riti Greci, o lo Ricorso dalla Religione. Tutti, e due son Ponti, che secondo il Tridentino, al giudizio dell'Ordinario del luogo appartengono.

Quanto giusta sia della Petizione la prima parte, ben resta chiaro da quanto di sopra si è provato, di essere parti essenziali dell'Osservanza Monastica Orientale, e l'Astinenza perpetua della Carne, e l'uso della Barba, e Capelli, e l'esattezza dei Riti, e Cerimonie prescritte dal Rituale nella santa Messa, e sagra Uffiziatura. Resta solo a vederli il Ponto che in ultimo luogo si propone di non dover essere astretti mai i Monaci Greci, sotto qualsivoglia pretesto, a mutar Rito.

Ed Egli è ben fondato nella somma Benignità, e Discretezza della Santa Romana Chiesa, che non à mai costretto, e si protesta di non voler mai obbligare i Greci a mutar Rito, anzi di sempre mantenerli nella loro Osservanza, come parla Lione Nono nella sua Lettera a Michele Imperadore di Costantinopoli, ed altri Sommi Pontefici addotti da Allazio *de Interstitiis*. Ecco le parole: *Ut enim fertur, omnes Latinorum Basilicas penes vos clausistis, Monachis Monasteria, & Abbatibus tulistis, donec vestris viverent Instituitis. Ecce in hac parte Romana Ecclesia quanto discretior, moderatior, & clementior vobis est. Siquidem intra, & extra Romam plurima Graecorum reperiantur Monasteria, sive Ecclesiae, nullum eorum adhuc perturbatur, vel prohibetur à paterna Traditione, sive sua consuetudine; quin potius suadetur, & admonetur eam observare.*

E che i sudetti Sommi Pontefici non parlino dei soli Convittori del Colleggio Greco di Roma, che fanno anche giuramento di sempre osservare il Rito Greco, sono chiari i loro Testi, che parlano per tutti; molto più che furono in tempi assai prima che fondato si fosse in Roma il Colleggio Greco.

E se le Parti vogliono, che queste Bolle abbino vigore rispetto a quei soli Greci, che abbino giurato di osservare il Rito Greco, come li Colleggiali sudetti. Chi non vede, che à forza maggiore del giuramento la Professione Monastica dei Riti Greci, per cui la di loro Osservanza solennemente a Dio si promette?

Nè giova dire, che avendo i Monaci Greci professata ubbidienza a' Superiori della Religione, possano quelli liberamente mandarli in altri Monisterj, ed Essi ubbidendo, mutar quivi lo Rito, perchè l'ubbidienza, che i Monaci Greci a' Superiori della Religione professano, solo si stende a soggettarli alla di loro visitazione, correzione, e giurisdizione politica, ed economica; nell'osservanza pe-

rò dei loro medesimi Riti, e non già alla circostanza di mutar Rito, come opposta alla loro Professione, ed alle Leggi della Fondazione di quel Monistero, come appunto in questo solo soggetti prima si trovavano, quando sotto la giurisdizione dell'Ordinario viveano, e questa istessa soggezione, volle poi la Sagra Congregazione senz'altra aggiunta, al P. Generale si portasse. Onde il P. Generale in caso che quei difettassero, potrà solo carcerarli, ma non rimoverli dal Monistero, e farli Conventuali di altri Monisterj Latini, quanto per forza abbino a mutar Rito; egualmente come i Generali degli Ordini, che anno il gius di visitare le loro Riforme, a tenore de' propri Statuti visitar le devono, e non ponno mai dall'Osfervanze di essi distraerle, nè obbligare i Religiosi riformati a passare a vivere negli Ordini principali; che sei Monaci Greci, ed il medesimo P. D. Alessandro Cavadi stati sono di Famiglia in altri Monisterj Latini, ed ivi al Rito Latino si son conformati; è successo questo per volontà, e beneplacito dei medesimi Monaci, anzi a loro richiesta, non già cacciati a forza, e sotto pena di Scomunica, come nell'ultimo caso del P. D. Alessandro: Lo che recar non puole nè a lui, nè agli altri Monaci alcun pregiudizio, essendo lecito ai Greci tutti anche Secolari di passare ad abitar coi Latini nelle Terre Latine, ed ivi coi loro Riti conformarsi, potendo in tal caso anche la Messa i Preti Greci celebrare in Rito Latino.

*Suar. in 3. p. D. Th. quest. 54. disp. 44. sect. 3. §. illud verò.*

*Custrop. tr. 1. de Leg. disp. 1. p. 14. §. 3. n. 11.*

*Layman. Theol. moral. l. 1. tr. 4. c. 14. n. 6.*

*Dian. coord. t. 2. tr. 1. resol. 205. & 206.*

*Marchef. Sacerd. in Villa cap. 2. sect. 2. n. 649. ed altri moltissimi.*

Nè circa di ciò ponto suffraga al Padre Generale la Sentenza del Concistoro, in cui si dice, che Egli possit, liberèque valeat eligere, & nominare Abbatem, & Monachos Monasterii Sancti Basilii Terræ Dimidii fusti Religiosos, in quibus concurrant qualitates requisitæ in Regula Sancti Basilii, sive sint Græci nativi, sive Latini, dummodo quod Abbas, & Monachi habitantes in dicto Monasterio observent, & faciant observare Rithum Græcum, juxta dispositionem Testatoris, & observantiam ipsius Monasterii.

Perchè tale Sentenza concede solo faoltà al Padre Generale di poter assignare di fameglia nel Monistero di Mezzosuso Abbate, e Monaci Latini, non però di cacciar da quello i Monaci Greci, e molto meno cacciarli perchè l'Osfervanza del proprio Instituto addimandano, con obbligarli a mutar Rito in altri Monisterj; nè questo può mai comprenderfi nella Sentenza, da cui anzi tutto il contrario si deduce; primo, perchè la quistione semplicemente versava sopra la

Introduzione dei Monaci Latini, che i Greci non volevano, e questo solo fu il punto per quella deciso. Secondo, perchè se dal Padre Abbate Generale cacciar si potessero dal Monistero di Mezzosuso i Monaci Greci, non più si potrebbe aver l'intento dalla stessa Sentenza voluto, se già Monaci Greci nel Monistero più non vi fossero, che potessero un tale Rito sostenere. Quindi è evidentissimo, che la facoltà data per la Sentenza al Generale di assegnar Monaci Latini in tal Monistero, contener non possa l'altra di cacciare i Nazionali.

Oltrechè fu questa una Sentenza tra l'Abbate Generale, e li soli Fidecommissarij proferita, non già frall'Abbate Generale, e i Monaci; e li Fidecommissarij (dicendo la Sentenza; *che anche l'Abbate, e Monaci Latini osserverò doveessero il Rito Greco, secondo la mente del Fondatore*) tanto soddisfatti ne restorono per quel che a loro appartennea, niente curando dei stessi Monaci le parti.

Dunque (diranno i Contrarij) potrà il Generale mandare dei suoi Monaci Latini al Monistero di Mezzosuso, ed ivi obbligarli a vivere in Rito Greco: e non potrà poi al contrario mandare in altri Monisteri i Monaci Greci, per ivi al Rito Latino conformarsi?

A dire schiettamente il vero: Il P. Generale non potrà fare a forza di assoluto comando nè l'uno, nè l'altro, obbligar non potendo nè gli uni, nè gli altri a far'egualmente una Vita, che non anno in conto alcuno professata.

Ad ogni modo però, comechè la Religione Basiliana fu sempre di Greco Istituto, e Greci sempre furono i Monisterj, che tuttavia tiene in Italia, e non fu latinizzata, che tardi per varj riflessi, e molte Dispense di Sommi Pontefici: Ognuno, che in Essa si professi, intende in primo luogo il suo proprio Istituto professare, sebbene nell'osservarlo si vale delle Dispense, e nuove pratiche, che trovò nella Religione introdotte. Dimodochè, se un Basiliano Latino viver volesse nel proprio Istituto di sua Religione al Rito Greco in Mezzosuso, certo che non potrà esserne da' Superiori impedito, soddisfacendo Egli così nel modo più proprio all'obbligo di sua Professione, come par che a tanto l'invitasse il Profeta Isaia al 5. ove dice: *Attendite ad Petram, unde excisi estis, & ad cavernam Laci, unde præcisi estis*. Senzacchè a forza obbligar si potesse a valersi delle Dispense alla Congregazione d'Italia concesse circa l'osservanza dell'Istituto.

E tanto fanno i Padri contrarij, che praticato avesse l'Essemplarissimo Padre D. Nilo Catalano di sempiterna memoria, Naturale della Terra della Massa vicino Messina, che sebbene stato fosse un Monaco di nascita, e di professione Latino, pure dacchè ebbe ad assaggiare

re l'osservanza Greca nel Monistero di Mezzojuso, non volle mai lasciarla, nè da Eſſo allontanarsi, essendone poi stato degnamente creato Abbate: E di lui si nota, che quantunque fosse stato delle volte obbligato a passare al Monistero di Messina, pure non mai lasciar volle l'abito greco, nè ponto mutare la perfetta Osservanza greca, così nell'astinenza della Carne, e nelle Quaresime, come nei Riti della Messa, e sagra Uffiziatura, finocchè destinato dalla Sagra Congregazione *de Propaganda Fide* in primo Missionario Apostolico nella Provincia di Cimarra, e creato Arcivescovo Greco, terminò quivi santamente i giorni, lasciato avendo presso tutti quei Popoli un grande odore di sua Santità, Che se così è: non fa grave torto il Padre Generale al Monaco Latino, ove lo mandi in Mezzojuso a fare lo Rito Greco, perchè l'obbliga a vivere secondo il proprio Istituto, che ha professato, e solo in tal caso impedisce di avvalersi di quelle Dispense, che tardi sono state accordate alla Religione; Lo che benissimo può fare, mentre Ella si trova nell'impegno di mantenere il Monistero di Mezzojuso; ed a tanto pare vi sia anche l'assenso almeno tacito di tutti i Religiosi.

Non del pari, ma tutto al contrario va il Caso nel Monaco Greco, perchè trovandosi Egli aver professata espressamente l'Osservanza Greca, in niente moderata da alcuna Dispensa, come mai può obbligarsi a mutar Rito; e valersi di Dispense nel tenore di sua Vita Monastica, quand' Ei non le vuole? E se pare un assurdo, che un Monaco Latino a ciò si astringesse, quanto più se il Greco?

Il dire poi, che il Monaco Greco in qualunque Monistero Latino, di cui si renderà Conventuale, impedito non verrà di mantenere la pura Osservanza Greca da lui professata: Or questo nò, perchè Egli così come professò la Greca Osservanza, del pari ancora professata si trova Vita commune, non già Vita privata, e singolare. Nè soffribile si renderà alla umana condizione, che Egli solo abbi a digiunare, mentre gli altri banchettano, e sarebbe appunto un'incontrare quel male, che il P. S. Basilio tanto inculcò di fuggirsi nella sua alligata Costituzione, ove disse: *Hoc enim everſo est communis Disciplinæ, & scandalorum causa, & ipſius ve heres fit, qui in exercitatoria Congregatione tales turbarum causas ferit.*

Tempo è ora di fondare la giustizia della Petizione circa la seconda parte. Ed in vero la Professione Religiosa è un'atto *ultrò citroque obligatorio, seu traditio, & acceptatio*, (come parlano i Teologi) *qua quis se obligat Ordini ad vivendum secundum ejus Regulas, & Ordo se obligat ad alendum eum, atque secundum easdem Regulas perpetuò tractandum*, Mendo v. *Professio ex Navar. Conſil. 5. de Regular.*

Sta dunque soggetta la Professione Religiosa a tutte le Risoluzioni, alle quali si assoggettano tutti gli altri contratti, che nell'umano commercio si fanno; ed intanto mancando la Religione di sempre trattarlo *secundum Regulas*, ed Osservanza della Vita Monastica Greca di quel Monistero, siccome con lui dapprincipio convenne nella sua Professione; si annulla l'atto, o almeno si risolve.

Nè la mancanza da parte della Religione, è in materia di poco rilievo, ma è nella sostanza medesima della Regola, che in quel Monistero si professa; la quale mancando, manca l'Istituto. Ed apponto cessando l'astinenza dalla Carne, l'uso della Barba, e Capelli, l'esattezza dei Riti Greci nella Messa, ed Uffiziatura; ed obbligandosi i Monaci a mutar Rito: Non è più questi l'Istituto Greco, in cui la Religione si obbligò di mantenerlo, ma un'altro piuttosto Latino; che Greco; o almeno piuttosto Istituto di Vita Greca Scolare, che Monastica.

Se al contrario qualche Religione Latina introdur volesse nella Comunità la Vita Monastica Greca, e Greci i Riti, ognun conosce, che lo Religioso di tal'Ordine tutto il motivo avrebbe di risolvere sua Professione, perchè Egli nè promise di fare Vita Monastica Greca, nè promesso li fu dalla Religione di essere in tal Vita mantenuto.

Più stretto: Li Carmelitani Conventuali, e li Riformati vantano il medesimo Istituto di Santa Maria del Carmine, ma con questa differenza, che li Conventuali mangiano carne, calzano scarpe, e mantengono il Rito Gerofolimitano nella Messa, ed Uffizio: Li Riformati però non mangiano mai carne, vanno scalzati, e sieguono lo Rito Romano nell'Uffizio, e Messa. Or se fra' Riformati si mettesse l'uso della carne, delle scarpe, e del Rito Gerofolimitano: chi non vede, che ogni Riformato scioglièr potrebbe sua Professione? L'istesso fortisce nel caso nostro, correndo del pari, quanto a ciò, li Basiliani di Mezzogiùo rispetto a quei d'Italia, co' Carmelitani Scalzi rispetto alli Conventuali, solocchè si commuti in loro la condizione degli Uni in andare scalzi, con quella degli Altri, di essere Barbati.

Non è inoltre obbligato ad ubbidire il Monaco al Superiore, che precetti un peccato; nè di stare in luogo, che a peccare lo astringa, conforme nei nostri termini apponto di astinenza di carne lo stabiliscono li *Salmat. tom. 4. tratt. 15. de Stat. Relig. n. 72. Praecipit nobis Regula à Carnibus abstinere: Jubet Praelatus mihi ut Carnes comedam: Scio ipsum nullà justà causà ad hoc moveri, non teneor; imò non possum obedire.*

Lo stesso afferma *A Spirit. Sanct. tom. 3. tract. 3. disput. 6. sect. 1. §. 3. n. 51. e comunemente tutti.*

In vista ora di tanti, non più ragioni, ma Dogmi; giudichi ognuno quanto edificante, e religgioso sia il motivo dello Ricesso, che far pretende dalla Religione il Padre D. Alessandro Cliente, se vede non che rilassato, ma intieramente sovvertito tutto il Santo del Monacale Istituto da lui professato, per Legge del pio Fondatore del Monistero sotto pena di Caducità inculcato, e da tre conformi Sentenze, anche di Laici Tribunali, con tanta Religgiosità prescritto.

Che se comunissima è la Sentenza da tutti i moderni Canonisti abbracciata, che quando alcun Religioso professato non abbia la Regola nel suo rigor primitivo, ma solamente secondo quello, in cui per dispensa, o legitima Consuetudine mitigata si trovava, non possa da Superiori obbligarfi all'Osservanza o della Primitiva, o della Riforma, secondo *A Spirit. Sanct. tom. 3. tract. 3. disput. 6. sect. 1. §. 3. n. 57. Castropol. Meron. e tutti.*

Quanto maggiormente obbligar non si puole ad osservare quella corruttela tanto scandalosa, che importa la sovversione di tutta la Monastica Disciplina?

E se pei clamori, che faccia l'Infermità di nostra Carne, sol perchè resistere non possa al tenore di una Vita più perfetta, risultante o dalle Riforme, o dall'Osservanza dei primitivi Istituti; ben di proposito si concede delle Professioni lo scioglimento, quanto maggiormente accordar si deve all'infocate zelanti Invettive dello spirito, che non può senza pregiudizio dell'Anima restare a vivere in una Communità, che tutto il contrario osserva di quanto ha professato?

Quindi è, che il sempre Grande, ed Angelico Dottor S. Tommaso antivedendo quest'istess'ambascia, che soffrir potrebbe la coscienza d'ogni perfetto Monaco, fin da quando principiase a rilassarsi la Monastica Vita, insegnò, potere il Monaco recedere dalla Religione, e passare in un'altra, quantunque di più largo Istituto, purchè sia perfettamente osservato, considerando in questo caso il Santo Dottore, essere assai meglio osservare *perfettamente* una Regola più mite in altra Religione, che durarla in peccato vivendo nella Prima di Regola più austera, ma che sia in molte parti violata. Eccone le degne parole: *Potest tamen aliquis laudabiliter de una Religione transire ad aliam triplici ex causa. Primo quidem zelo perfectioris Religionis &c.*

*Secundo, propter declinationem Religionis à debita perfectione; puta si in aliqua Religione arctiori incipiant Religiosi remissius vivere, laudabiliter transit aliquis ad Religionem etiam minorem, si melius observetur; unde in collationibus Patrum Abbas Joannes de se ipso dicit, quod à vita solitaria, in qua professus fuerat, transit ad minorem,*

*scili-*



*scilicet eorum qui vivunt in societate propter hoc ; QUOD VITA  
EREMITICA OPERAT DECLINARE, & rarius observari.*

Lo stesso sostengono *Castropal. Oper. moral. tom. 2. c. 3. de. Vot. religios.  
obedientie tract. 16. disput. 4. pundt. 26. §. 5. n. 6.* e precisamente al  
vers. ex parte *Religionis*.

*Sanchez in Summa tom. 3. lib. 6. cap. 7. n. 1. Et 72.*

*A Spirit. Sancti tom. 3. tract. 3. disp. 6. sect. 5. §. 5. n. 747.  
vers. Tandem. fog. 145.*

*Colleg. Salmat. tom. 4. tract. 15. cap. 5. pundt. 3. §. 1. n. 46. &  
§. 2. n. 59.*

*Fagnan. in lib. 3. Decretal. cap. licet de Regular. num. 21.  
fog. 392.*

*Pellizzar. de Regular. tract. 3. cap. 5. n. 116.*

*Lesi. Lezana, Miranda, Peyrin, ed altri riferiti dal Colleg.  
Salmat. al cit. §. 2. num. 59.*

Ed in tal caso basta per lo ricesso, del solo Superiore la licenza, senzache  
sia necessaria quella del Pontefice, come si richiederebbe quan-  
do lo Religioso accagion d'Infermità ricedesse.

*Lo stesso S. Tommaso al citato luogo vers. Similiter.*

*Il Colleg. Salmat. pure all'istesso luogo sotto il num. 46.*

Ma perchè poi nel caso nostro il Superiore che dar dovrebbe questa  
licenza, Egli è appunto il Principal Contradittore, ed al passo istef-  
so altra Religione di Rito Greco Orientale in tutto il Mondo Cat-  
tolico, ove passar potesse il Cliente, non si trova, non potendo per  
altro Egli, secondo le Bolle di sopra alligate, obbligarli a lasciare il  
proprio Rito; perciò viene a dimandare dall'Ordinario un tal per-  
messo, e glielo addimanda per passare (giacchè non vi è altrove)  
allo stato di Prete Greco, secondo è nato.

Nè dicano i Contendenti d'essere stato loro dispensato, o approvato  
l'uso della Carne dappiù Bolle Pontificie favorevoli alla Religione  
Basiliana d'Italia, nella quale il Monistero di Mezzojuso si compren-  
de; poichè tutta questa comprensione, che vantano, sol si rifon-  
de in quanto al Governo, non però in quanto al Rito.

Di più queste Bolle parlano dei Basiliani d'Italia già latinizzati, e sono  
emanate assai prima del Monistero di Mezzojuso; sicchè la Dispensa,  
o sia Approvazione della Carne, stendersi non puole a questo  
Monistero posteriormente eretto con Bolla particolare, che all'Of-  
servanza del Rito Greco lo ascrive, secondo la Legge del pio Fon-  
datore.

E le replicate Sentenze posteriormente proferite dai nostri Tribunali  
pell'Observanza del Greco Rito, anno ben interpretato, che tal  
Monistero non vadi compreso sotto la disposizione di queste Bolle.

Infatti, se tanto vero non fosse, avrebbero dovuto i Monaci di Mezzogiorno ancor Essi conformarsi in tutto lo resto agli altri Monisterj d'Italia, non solo circa al mangiare, ma pure circa all'Abito, e Riti della Messa, con celebrare in azimo; lo che è falsissimo, nè dai stessi Contrarj si pretende.

Finalmente non si formalizino le Parti, che la Consuetudine scusar li possa dal peccato; poichè per produrre la Consuetudine un tal effetto, abbisogna che sij legitimamente prescritta; Lo che non si verifica nel caso nostro, mentre non è ancora un seftennio, dacchè la corruttela s'introdusse, e quest'istesso dai tanti ricorsi dei Monaci Osservanti interrotto; in quei termini, vengono i Monaci contrarj a dirsi Introduttori della Inosservanza, e come tali in gravissimo peccato costituiti, secondo

*Il Colleg. Salmat. tom. 4. tract. 1. de Stat. Religios. cap. 6. punct. 7. sub n. 80. vers. Sed hinc.*

Oltrechè in vista di quanto si è notato, vengono ad essere inescusabili Usurpatori dell'aliena sostanza, quale non altrimenti fu ad Essi loro lasciata da quel Virtuoso Fedele, che sotto la inalterabile condizione di osservare il Rito Greco Albanese (ch'è quanto dire di Levante) e di vivere secondo la Monastica Greca Disciplina.

Quindi è, che implorata giustamente ne resta la zelante Giustizia del Prelato, alla di cui pastoral vigilanza incaricò il Tridentino la cura sull'Osservanze Regolari, e sul puntuale adempimento delle pie Volontadi.


**T**Erminata è già la Causa; quella Causa apponto, che o farsi dovea senza contesto di Contrarj, o se questi comparir voleano, doveano sol, per impedire di farsi, acciocchè di presenza tirato non si avessero uno rinfaccio tanto inevitabile, quanto è quello, che da una Petizione così fanta li risulta.

Eppure Eglino intrepidamente ne sostengono la Contesa, poco curando, che a caggione delle loro Inosservanze, sia secondo la volontà del Fondatore già al caso di supprimerli un Monistero, quale oltre d'essere stato sempre Seminario di Missionarj, e moltissimi Arcivescovi, viene poi ad essere singolare, ed unico in tutto il Mondo Cattolico, che osservi Rito Greco Orientale; onde non puole ad occhi asciutti guardarli la gran Disgrazia di perderli la speranza delle Missioni, che potrebbero questi Monaci fare nell'Albania, ove non altri, che gli Albanesi di Sicilia possono predicarvi, per essere la loro vernacula lingua di tal sorta, che non può facilmente da altre Nazioni impararsi.

Si perderebbe di più l'unico Rifuggio de' poveri Basiliani Scismatici, quali, se tocchi dalla Grazia, convertir si volessero al grembo della Santa Cattolica Chiesa, e vivere da Monaci Basiliani Greci Cattolici, altro Monistero, ove terminar la Vita con Santa Cattolica Osservanza Greca trovar non potrebbero, che questo di Mezzosolo. Gran dire! Ogni Religione delle più rilassate tiene come luogo di Rifugio nelle Provincie un che Convento di Osservanza del primitivo Istituto. Li Basiliani d'Italia, che un solo della primitiva Osservanza Monastica Orientale ne tengono, unico, e singolare in tutto l'Orbe Cattolico, perchè in Esso solo col Greco Rito ancor la Cattolica Fede si ritiene, nè può viverfi in Esso diversamente per Legge di sua Fondazione; cercano nondimeno per mille strade di abolirlo. Ed un tanto disordine, non solo non viene da Superiori riparato; ma questi, anzicchè castigar l'Inosservanti, puniscono severamente chi zela per l'Osservanza.

Quindi è molto stretta di tutto il Discorso la Conclusione, ed è a nostro credere indissolubile il Ponto;

*O' OSSERVANZA, O' RICESSO.*



Herbert Hoover  
at (Palm Springs) at 2.  
Described — at 6.

